

**QUESITI IN MERITO AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
IN MATERIA DI ASSIMILABILITÀ ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE (ART. 34 PTA)
pervenuti a partire dall'approvazione del Piano il 5/11/2009**

OGGETTO: Assimilabilità a domestico delle “acque di controlavaggio filtri”
Richiedente: LTA – Livenza Tagliamento Acque
Mezzo richiesta: email
Data: email del 12/02/2018

Richiesta:

Si formula un dubbio di interpretazione in merito all'assimilabilità a domestico delle “acque di controlavaggio filtri” ai sensi dell'articolo 34 della NTA del vigente PTA Veneto. In particolare vi è la necessità di capire quale sia la corretta interpretazione della locuzione “non preventivamente trattate” di cui comma 1 lettera e1) punto 1 dell'art. 34.

Secondo un utente di una pratica in corso di istruttoria, qualora le acque reflue di controlavaggio dei filtri siano pretrattate, allora queste sono di per sé “assimilabili a domestiche” in quanto solo quelle non pretrattate sarebbero escluse esplicitamente dal punto 1) lettera e1) del comma 1 dell'art. 34.

A parere di chi scrive, le acque di controlavaggio filtri non possono essere considerate “tout court” assimilate a domestiche, ma al più possono essere ricondotte a tale fattispecie in virtù del rispetto della tabella al punto e.3) del più volte citato articolo. In questa lettura la locuzione “non preventivamente trattate” si leggerebbe come indicazione che i valori della tabella sono da valutarsi sul refluo tal quale cioè sul refluo prima dei trattamenti.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 16/02/2018

Risposta Regione Veneto:

per quanto riguarda le acque di controlavaggio filtri “non preventivamente trattate”, la loro “regolamentazione” è esplicitata dalle presenti FAQ, ad esempio dalla risposta a Polesine Acque del 31/8/2016, in cui si dice che:

“le attività elencate al punto e.1 dell'art. 34 delle Norme Tecniche di attuazione del PTA (Piano Tutela Acque) sono le attività le cui acque reflue sono da considerarsi assimilabili “tout court”, ossia “a prescindere”, alle acque reflue domestiche. Per esse non serve alcun tipo di analisi per ritenerle assimilate alle domestiche: lo sono “per definizione”. Essendo le “acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate” escluse da questo elenco, non possono essere considerate assimilabili “tout court” alle domestiche. Tuttavia, si può dedurre che tali “acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate” rientrano nelle “altre acque reflue” citate al punto e.3, proprio perché “altre”, diverse, da quelle di cui al punto e.1 che le esclude. Per esse quindi è possibile verificare la rispondenza alla tabella di cui al punto e.3, per stabilirne l'assimilabilità o meno.

Riguardo al problema delle acque di controlavaggio dei filtri trattate, è vero che l'espressione “non preventivamente trattate” potrebbe in teoria lasciare spazio all'interpretazione che trattare (senza alcun tipo di specificazione) le faccia rientrare nella casistica del punto e.1.1 (assimilabili di per sé). Tuttavia si pone il problema del tipo di trattamento a cui vengono sottoposte, se questo sia adeguato o meno. Poiché il PTA non affronta questo tipo di problematica, la questione va posta nei seguenti termini: l'Ente che autorizza stabilisce, attraverso la verifica del rispetto della tabella di cui al punto e.3 a valle del trattamento stesso, se il tipo di trattamento messo in atto è corretto e sufficiente per ritenerle assimilabili.

OGGETTO: AUA e autorizzazioni agli scarichi, anche assimilabili
Richiedente: Comune di Verona
Mezzo richiesta: email
Data: email del 16/01/2018

Richiesta:

Il caso in questione è la segnalazione di nuova apertura di attività di tintolavanderia che rientra nel regime amministrativo della SCIA, come individuato dalla norma D.Lgs 222/2016 – “Tabella A – Sezione I – Attività commerciali e assimilabili”. La modulistica di “impresa in un giorno” risulta carente. In particolare nel caso in cui la SCIA preveda anche l’AUA per lo scarico, l’istanza è presentata contestualmente alla SCIA tramite apposita modulistica SUAP. La Tabella A sopra citata non specifica il recettore allo scarico (suolo, corpo idrico: competenza Comunale o fognatura pubblica: competenza Società Acque Veronesi scarl) e non solo, ma esclude le fonti del rumore e delle emissioni (ecco qui la carenza della modulistica). Rimane pertanto ambigua la competenza dell’AUA, che potrebbe essere comunale negli aspetti del rumore e scarichi assimilabili in corpo recettore diverso dalla fognatura, di Acque Veronesi se si tratta di fognatura pubblica e in caso di emissioni la competenza sarebbe provinciale.

Inoltre, dall’esame della modulistica SUAP, nel campo “altre dichiarazioni”, pare che l’attività venga esclusa dal campo dell’AUA quando si utilizzano meno di 100 Kg biancheria al giorno. Ma se fosse presente uno scarico di un servizio igienico (di norma sempre presente in questo tipo di attività), l’AUA non dovrebbe essere richiesta ugualmente, senza considerare il peso della biancheria?

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 17/01/2018

Risposta Regione Veneto:

Riguardo alle competenze per il rilascio dell’AUA, il quadro delle stesse è delineato dalla DGR 1775/2013 (la allego) al capitoletto "Definizioni", da cui si deduce che, in caso di competenze a capo di diversi Enti locali, la competenza è dell’ente "gerarchicamente" superiore. Esempio, se una delle autorizzazioni da dare è di competenza provinciale, e le altre comunali, la competenza per il rilascio dell’AUA sarà della Provincia (che è in generale l’ente a cui compete l’AUA, a meno che non si verificano i casi specificati ai punti 1, 2, 3 del capitoletto "Definizioni" della DGR 1775); se le autorizzazioni da rilasciare sono tutte in capo al Comune, ovviamente la competenza dell’AUA sarà comunale.

L’esclusione o meno dall’AUA in relazione alla tipologia di scarico (domestici e assimilabili ai domestici) e al corpo recettore dello stesso, viene chiarita dalla nota che allego (prot. 205326 del 26-5-16), che è una nota interpretativa della DGR n. 622/2014 (allego anche quest’ultima). Nel caso in esame, se la biancheria lavata ammonta a meno di 100 kg al giorno, gli scarichi si considerano assimilabili ai domestici. Quindi in pratica, scarichi assimilabili che recapitano in corpi recettori diversi dalla pubblica fognatura, sono soggetti ad AUA, compreso il servizio igienico presente.

Si consiglia anche la consultazione, in particolare, della FAQ sottoriportata, che riconduce i 100 kg di biancheria lavata al consumo idrico: risposta PEC prot. n. 49163 del 04/02/2014: "Per quanto attiene lo scarico delle lavatrici ad acqua, si conferma che esso rientra nella casistica di cui al punto 10. Infatti, come specificato in una risposta già presente nelle F.A.Q. sul Piano di tutela delle acque, si è ipotizzato un consumo dell’ordine di 10 litri di acqua per ogni kg di biancheria: ciò significa che con 1 m³ d’acqua al giorno, supponendo che le lavatrici siano utilizzate a pieno carico, è possibile lavare circa 100 kg di biancheria. In via cautelativa si deve quindi ordinariamente supporre un utilizzo a pieno carico delle lavatrici, considerando come valore di punta i 100 kg/giorno pari, per quanto sopra espresso, ad un consumo d’acqua di 1 m³/giorno. Al fine di tener conto dei momenti di utilizzo delle lavatrici non costantemente a pieno carico, si ritiene di individuare un coefficiente pari a 1,5 (per comprendere, ad esempio, lavaggi di capi voluminosi ma di peso specifico limitato), arrivando così a considerare come soglia di “attenzione” il valore di 1,5 m³/giorno di consumo idrico."

OGGETTO: Scarico attività di incubazione e schiusa delle uova per allevamento di tacchini

Richiedente: Provincia di Vicenza

Mezzo richiesta: lettera PEC

Data: lettera PEC prot. n. 60123 del 31/08/2017 (prot. Regionale n. 367891 del 01/09/17)

Richiesta:

Si chiede il corretto inquadramento, in riferimento al Piano di Tutela delle Acque, dell'attività svolta da una ditta iscritta al registro delle imprese quale impresa agricola, che svolge in zona agricola esclusivamente l'attività di incubazione e schiusa di uova per l'allevamento di tacchini, a classificazione ATECORI 2007 "01.62.09 – altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi servizi veterinari)". La ditta ha presentato allo Sportello Unico domanda di autorizzazione allo scarico di acque assimilate alle domestiche.

In un confronto con lo Sportello Unico sulla competenza autorizzatoria alla luce dell'assimilazione alle acque domestiche degli scarichi di allevamento, con nota del 27/06/2017 prot. n. 46663, si è comunicato allo Sportello Unico che "si ritiene che la ratio della norma del Piano di Tutela delle Acque, indipendentemente dal termine letterale della parola 'allevamento', sia l'assimilazione delle attività agricole alle attività domestiche".

Lo Sportello Unico, sulla base di un parere ARPAV che ha evidenziato come l'attività della ditta non fosse inquadrabile tra le "attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità", così come definito dall'art. 101 comma 7 del D.lgs 152/06, ha chiuso negativamente il procedimento di autorizzazione inquadrando lo scarico come di acque reflue produttive.

Fatte salva la competenza comunale in materia di vigilanza sulla legittimazione edilizio/urbanistica dell'attività, si chiede pertanto il corretto inquadramento delle acque reflue dell'attività.

Mezzo risposta: lettera PEC

Data risposta: lettera PEC prot. 394326 del 21/09/2017

Risposta Regione Veneto:

A parere dell'U.O. Servizio Idrico Integrato e tutela delle acque, l'attività in questione è inquadrabile nell'art. 34, comma 1 lettera b) delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque, ossia acque reflue "prodotte da imprese dedite ad allevamento di animali", in quanto si ritiene che l'attività di incubazione e schiusa delle uova per allevamento di tacchini costituisca una fase dell'attività di allevamento di animali. Quindi l'attività risulta meglio inquadrabile nella lettera b) che non nella lettera c) ("attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola..."), del comma 1 dell'art. 34.

Quindi gli scarichi dell'azienda in questione sono assimilabili ai domestici.

In ogni caso si fa presente che nell'eventualità di un non inquadramento di una certa attività in nessuna delle opzioni di cui ai punti e.1 ed e.2 dell'art. 34, vi è la possibilità di avvalersi del punto e.3 del comma 1 dell'art. 34, che prevede il confronto, per le "altre acque reflue", con i parametri della tabella ivi indicata e, in caso di rispetto dei limiti, l'inquadrabilità nelle "acque reflue assimilabili".

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) –Gestione del procedimento riferito ad uno scarico unico di un immobile ad uso residenziale e direzionale/commerciale/artigianato di servizio alla residenza

Richiedente: **Consorzio B.I.M. Piave di Treviso**

Mezzo richiesta: lettera PEC

Data: lettera PEC prot. 884 del 14/11/2016

Richiesta:

Il quesito riguarda la corretta modalità di classificazione e di gestione del procedimento amministrativo, di competenza comunale, di istanza autorizzazione scarico acque reflue recapitanti in corpi ricettori diversi dalla pubblica fognatura.

Il caso segnalato da un Comune è quello dello *scarico unico* per un'immobile oggetto di intervento, dove sono presenti destinazioni d'uso commerciali/direzionali/artigianato di servizio alla residenza (i cui scarichi sono riconducibili alla categoria delle "acque reflue assimilate alle reflue domestiche") ed altresì presenti anche unità ad uso residenziale (con "scarichi domestici").

Per questi casi è corretto che l'utente inoltri al SUAP un'unica istanza di autorizzazione scarico acque reflue assimilate alle reflue domestiche recapitanti in corpi ricettori diversi dalla pubblica fognatura e che il Comune/SUAP rilasci un'AUA comprensiva anche degli 'scarichi domestici'? Diversamente, quali sono gli elementi valutativi che dovrebbero essere ponderati e quali indicazioni fornire all'utenza per la corretta modalità di presentazione di queste istanze? Il Comune ci segnala che – soprattutto con riferimento al patrimonio edilizio esistente – non sono infrequenti questi casi.

Mezzo risposta: lettera PEC
Data risposta: lettera PEC prot. 503117 del 21/12/2016

Risposta Regione Veneto:

Nel caso di un immobile in cui siano presenti sia unità ad uso puramente residenziale che destinazioni d'uso commerciali, artigianali e direzionali di servizio alla residenza, si è del parere che, in linea generale, sia corretto prevedere l'inoltro al SUAP di un'unica istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle reflue domestiche recapitanti in corpi idrici recettori diversi dalla pubblica fognatura. L'AUA che il Comune rilascerà sarà quindi un'AUA comprensiva anche degli scarichi domestici veri e propri.

È chiaro che una situazione così definita è corretta quando il refluo assimilato è costituito dai servizi igienici annessi ad attività quali uffici o esercizi commerciali. Si ritiene tuttavia che, nel caso in cui le acque reflue assimilate siano quelle utilizzate nel ciclo di lavorazione aziendale, la mescolanza con le acque reflue domestiche vere e proprie ed il rilascio di un unico provvedimento siano meno opportuni. In quest'ultimo caso, pertanto, si ritiene rilasciabile un'unica AUA esclusivamente qualora sia difficilmente attuabile, tecnicamente e/o economicamente, la separazione degli scarichi, ad esempio per situazioni particolari ove, in ragione di vincoli architettonici o ambientali su edifici esistenti, sia oggettivamente poco praticabile la realizzazione delle relative opere di adeguamento. Infine, nel caso in cui tra le attività situate all'interno dell'immobile vi siano lavorazioni aziendali che producano reflui contenenti sostanze di cui alla tabella 5, allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 (tab. 3 allegato C del PTA), esse richiedono in ogni caso un'autorizzazione allo scarico separata.

OGGETTO: Scarico aziendale: acque reflue assimilabili e acque meteoriche di dilavamento
Richiedente: Provincia di Vicenza
Mezzo richiesta: email
Data: email del 22/08/2016

Richiesta:

Un'azienda attualmente fa confluire all'impianto di depurazione aziendale reflui assimilabili ai civili (mense, docce e aree ristoro dello stabilimento) e le acque meteoriche di dilavamento provenienti dai piazzali dell'azienda (si inquadrano nel comma 3, non essendo l'azienda in allegato F). (L'azienda era un tempo produttrice di accumulatori al piombo e aveva acque di processo, ora non più in quanto è in atto la sola produzione di avvisatori acustici).

È pertanto semplificato notevolmente il ciclo di trattamento depurativo, pur mantenendosi nella sostanza di tipo chimico-fisico, ad eccezione dei reflui assimilabili a civili, per i quali è previsto, dopo il pretrattamento meccanico di grigliatura, una fase di trattamento biologico.

Si chiede come si può inquadrare lo scarico di questa azienda che fa confluire al depuratore aziendale acque civili assimilabili e acque di dilavamento piazzali comma 3.

I dati quantitativi sono:

- 8 m³/giorno le acque potabili utilizzate per la mensa, le docce e le aree ristoro;
 - 1520 m³/mese circa le acque meteoriche inviate al depuratore (intendono utilizzare tutto il volume residuo per un totale di 635 m³ che consentirà all'azienda di accumulare e trattare 15 mm ca. di acque di pioggia).
- Attualmente lo scarico avviene in corso d'acqua superficiale.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 30/08/2016

Risposta Regione Veneto:

Relativamente alle acque reflue di cucine, mense e docce e la loro assimilabilità alle acque reflue domestiche, vi sono due FAQ sull'argomento:

- Risposta (lettera PEC prot. n. 195868 del 06/05/2014) a ente gestore Alto Trevigiano Servizi su Parere su assimilabilità acque reflue da reparto Esercito Italiano (caserma e annessi);
- Risposta per email del 15/11/2013 ad uno studio di consulenza ambientale su assimilabilità scarichi cucine in insediamenti produttivi.

Anche sulla base di tali FAQ, non c'è quindi alcun dubbio sul fatto che le acque delle cucine, mense, docce, servizi igienici siano assimilabili alle domestiche (quindi che l'autorizzazione allo scarico, per queste acque, sia di competenza comunale).

Ci sono però, in questo caso, anche le acque meteoriche di cui al comma 3 art. 39.

Sulla base della richiesta, le acque reflue assimilabili e quelle meteoriche sono trattate insieme: "...azienda che fa confluire al depuratore acque civili assimilabili e acque di dilavamento piazzali comma 3".

Dai dati della richiesta pare inoltre che le acque meteoriche, come quantità, tra l'altro, prevalgano nettamente su quelle assimilabili (1520 m³/mese di acque meteoriche contro meno di 200 m³/mese di acque assimilabili di mense, docce ecc.).

Da varie FAQ sulle acque meteoriche si evince che la competenza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche è della Provincia. Si riportano qui sotto alcuni esempi.

- Risposta al comune di Erbè (VR): lettera PEC prot. n. 54545 del 12/02/2016: (...) "Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta, emerge chiaramente che il Comune di Erbè ha presentato domanda di autorizzazione allo scarico in data 15/10/2015 e ha ottenuto l'autorizzazione stessa da parte della Provincia di Verona con determinazione n. 4706/15 del 17/12/2015, valida fino al 20/12/2019, per l'esercizio dell'impianto di decantazione/dissolubilizzazione e lo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque meteoriche di dilavamento del centro di raccolta dei rifiuti urbani esistente."
- email del 31/10/2014 di un ingegnere di una società di distribuzione carburanti: (...) "Relativamente ad un impianto di distribuzione carburanti è stata ottenuta in data 24/11/2008 dalla Provincia l'autorizzazione preventiva allo scarico per le acque meteoriche di dilavamento piazzali, con durata di 4 anni e con prescrizione di presentare il certificato di regolare esecuzione delle opere autorizzate prima dell'attivazione dello scarico,..."
- email del 05/12/2012 a Confartigianato (integrata con disposizioni della DGR n. 1534/2015): (...) "Il Piano di adeguamento, come da DGR 1770/2012 (Precisazioni), deve essere trasmesso "all'Autorità competente all'autorizzazione agli scarichi", ossia all'Ente gestore del servizio di fognatura nel caso di scarico in fognatura, oppure alla Provincia in caso di recapito diverso dalla fognatura (corpo idrico superficiale o suolo)." (...) "E' importante che la domanda di autorizzazione allo scarico venga presentata ben prima del 31/12/2015 (*oggi del 31/12/2018 in base alla DGR 1534/2015, scadenza ulteriormente prorogabile per comprovati motivi, tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente*), per consentire alla Provincia di compiere l'istruttoria e rilasciare l'autorizzazione stessa, altrimenti poi i titolari dello scarico non hanno il tempo di realizzare gli interventi entro il 31/12/15 (*oggi 31/12/2018 in base alla DGR 1534/2015, scadenza ulteriormente prorogabile per comprovati motivi, tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente*)."

Di conseguenza si può dedurre che l'autorizzazione all'impianto di depurazione aziendale è di competenza della Provincia.

Se le acque assimilabili alle domestiche fossero trattate separatamente (vedasi art. 34 comma 1 lettera e.2) la loro autorizzazione sarebbe comunale. In ogni caso l'autorizzazione allo scarico delle meteoriche trattate separatamente sarebbe provinciale.

Se infine l'azienda è in AUA, vale quanto detto in una delle FAQ in materia di AUA (disponibili sul sito internet regionale): "Nel caso in cui un'azienda abbia bisogno di almeno un'autorizzazione che rientra nella "procedura A.U.A.", come nel caso di specie per le acque meteoriche ex comma 1, art. 39 del PTA (*ma anche per altre autorizzazioni che rientrano in AUA, n.d.r.*), anche l'autorizzazione prevista per le acque di

cui al comma 3 dello stesso articolo viene opportunamente fatta rientrare nella medesima procedura autorizzativa; nell'ottica di semplificazione procedurale ed unificazione in un unico provvedimento di tutte le autorizzazioni ambientali, l'A.U.A. comprenderà, dunque, entrambe le autorizzazioni necessarie.”

OGGETTO: Scarico reflui servizi igienici e bar di area servizio autostradale
Richiedente: Polesine Acque
Mezzo richiesta: email
Data: email del 24/08/2016

Richiesta:

Un'Area di servizio autostradale scarica i reflui provenienti solo dai servizi igienici e bancone del bar tramite una vasca imhoff, seguita da un pozzetto con filtro, bacino di fitodepurazione e recapito finale su scolo consorziale con relativo nulla osta idraulico rilasciato dal competente consorzio di bonifica.

Dato che la potenzialità dell'impianto di trattamento privato è superiore a 50 A.E ed inferiore alla soglia S (200 A.E.), si chiede se la competenza per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale è in capo al Comune (in quanto acque reflue assimilate alle domestiche sotto la soglia S e quindi non considerati impianti urbani) o della Provincia (in quanto maggiore di 50 A.E.).

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 31/08/2016

Risposta Regione Veneto:

Si conferma che lo scarico è da considerarsi assimilato al domestico e quindi la competenza autorizzatoria è in capo al Comune.

Con riferimento al carico in abitanti equivalenti (A.E.) si evidenzia che all'art. 34 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, negli scarichi assimilati "tout court" (lettere e.1 ed e.2), si prescinde dal numero di A.E.. Ad esempio può essere che strutture con carico anche significativamente superiore a 50 A.E. (strutture alberghiere, scolastiche, ospedali, servizi igienici di grossi stabilimenti industriali,...) rientrino tra gli assimilati. In questo caso si ricade nei casi dell'art. 34 comma 2 secondo periodo, nell'art. 21 comma 2 e nell'art. 22 commi 2 e 3 del PTA, quindi è previsto il rispetto dei rendimenti depurativi indicati all'art. 22 comma 3 del Piano di tutela delle Acque.

OGGETTO: Scarico acque piscina
Richiedente: Polesine Acque
Mezzo richiesta: email
Data: email del 22/08/2016

Richiesta:

Con riferimento allo scarico di acque di piscina ed a quanto riportato nell'art. 34 del Piano di Tutela delle Acque, si chiede:

- 1) se lo scarico delle acque provenienti dal controlavaggio dei filtri di una piscina a servizio di un agriturismo, trattate tramite vasca imhoff e aventi recapito tramite subirrigazione rientra nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e se l'ente competente sia il Comune o la Provincia;
- 2) se lo scarico delle acque di sfioro di una piscina a servizio di un agriturismo, trattate tramite vasca imhoff e aventi recapito tramite subirrigazione devono essere autorizzate dal Comune tramite Autorizzazione Unica Ambientale.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 31/08/2016

Risposta Regione Veneto:

Va premesso che le attività elencate al punto e.1 dell'art. 34 delle Norme Tecniche di attuazione del PTA (Piano Tutela Acque) sono le attività le cui acque reflue sono da considerarsi assimilabili "tout court", ossia "a prescindere", alle acque reflue domestiche. Per esse non serve alcun tipo di analisi per ritenerle assimilate alle domestiche: lo sono "per definizione". Essendo le "acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate" escluse da questo elenco, NON possono essere considerate assimilabili "tout court" alle domestiche. Tuttavia, si può dedurre che tali "acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate" rientrano nelle "altre acque reflue" citate al punto e.3, proprio perché "altre", diverse, da quelle di cui al punto e.1 che le esclude. Per esse quindi è possibile verificare la rispondenza alla tabella di cui al punto e.3, per stabilirne l'assimilabilità o meno.

Valutata l'eventuale assimilabilità dello scarico, secondo quanto disposto con DGRV n. 622 del 2014, le acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche ex comma 1 del citato art. 34 sono escluse dalla "procedura A.U.A." qualora recapitanti in pubblica fognatura.

Diversamente (come nel caso in esame), lo scarico per acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale o sul suolo sarà assoggettabile alla disciplina in materia di A.U.A.. L'art. 34 del PTA non consente, infatti, di tralasciare la sostanziale differenza di qualità delle acque assimilabili; esse mantengono comunque, rispetto alle acque reflue domestiche, una propria diversità che ne giustifica un'inevitabile divergenza di trattamento qualora lo scarico sversarsi in corpo idrico superficiale o sul suolo.

Se trattasi di scarico assimilabile la competenza è comunale, se invece lo scarico di cui trattasi non rientra tra gli assimilati (superamento concentrazioni per i parametri di cui alla tab. punto e.3 art. 34 NTA del PTA) allora la competenza è provinciale trattandosi di scarico industriale.

Si evidenzia che la valutazione sull'adeguatezza del trattamento individuato va effettuata dall'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione.

OGGETTO: Art. 34 – Acque di controlavaggio dei filtri delle piscine
Richiedente: Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – NOE di Treviso
Mezzo richiesta: email
Data: email del 26/07/2016

Richiesta:

Si chiede se le acque di controlavaggio dei filtri delle piscine non preventivamente trattate sono escluse categoricamente dalle acque assimilabili alle acque reflue domestiche, così come indicato nel D.P.R. 227/2011 (punto 19 della Tabella 2 dell'allegato A) e nel P.T.A.R. della Regione Veneto (art. 34, comma 1 punto e.1).

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 26/07/2016

Risposta Regione Veneto:

Le attività elencate al punto e.1 dell'art. 34 sono le attività le cui acque reflue sono da considerarsi assimilabili "tout court", ossia "a prescindere", alle acque reflue domestiche. Ossia, per esse non serve alcun tipo di analisi per ritenerle assimilate alle domestiche: lo sono "per definizione". Pertanto, le "acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate", essendo per l'appunto escluse da questo elenco, NON possono essere considerate assimilabili "tout court" alle domestiche.

Tuttavia, si può dedurre che tali "acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate" rientrano nelle "altre acque reflue" citate al punto e.3, proprio perché "altre", diverse, da quelle di cui al punto e.1 che le esclude. Per esse quindi è possibile verificare la rispondenza alla tabella di cui al punto e.3, per stabilirne l'assimilabilità o meno.

Tale interpretazione risulta riconducibile ad altre risposte da noi date:

- 1) alla risposta data al Comune di Feltre con lettera PEC prot. n. 9736 del 10/01/2014 per un'altra casistica, precisamente quella di cui al punto 16 della lettera e.1: anche in questo caso si chiedeva

come dovesse essere considerata un'acqua reflua che fa parte di una tipologia espressamente esclusa dal punto e.1 dell'art. 34, al punto 16) "macellerie sprovviste del reparto di macellazione". L'azienda in esame era provvista di reparto di macellazione. Questa la risposta che abbiamo dato, presente nelle FAQ (relative a "Assimilabilità...") del Piano di tutela delle Acque, presenti nel sito <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/tutela-risorsa-idrica>: "...si fa presente che il punto 16 della lettera e.1 stabilisce l'assimilabilità tout court per le macellerie sprovviste del reparto di macellazione. Poiché l'attività in esame comprende un reparto di macellazione, vi è la possibilità di verificare, per tale reparto, le caratteristiche dello scarico confrontandole con la tabella di cui al punto e.3 dell'art. 34. Qualora lo scarico, prima di ogni trattamento depurativo, rientri nei limiti di tale tabella, si può considerare assimilabile al domestico. In caso contrario, lo scarico del macello è da considerarsi industriale."

- 2) alla risposta data al BIM GSP Belluno con lettera prot. n. 397130 del 4/9/2012, per il caso di un'altra tipologia esclusa dal punto e.1: i laboratori scientifici di analisi e ricerca. Abbiamo risposto infatti (vedasi il medesimo link al sito regionale citato prima): "...per laboratori scientifici di analisi e ricerca, anche quelli a carattere didattico, compresi in strutture ospedaliere, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative, è possibile verificare, ai fini di sancire l'assimilabilità o meno alle acque reflue domestiche, il rispetto di quanto stabilito alla lettera e.3 del comma 1. Qualora non venga rispettato nemmeno questo requisito, tali strutture devono essere considerate utenze con scarico industriale ai sensi del comma 8 dell'art. 34, e soggette quindi al relativo regime autorizzatorio."

Si ritiene inoltre che tale interpretazione non confligga con il DPR 227/2011, in quanto esso ha una formulazione sostanzialmente simile a quella dell'art. 34 del PTA.

Infine si cita per completezza anche la risposta data con email del 10/09/2012 a vari Gestori del Servizio Idrico Integrato: "sulla base dell'art. 124 comma 4 del D.Lgs 152/2006, l'AATO (ora Consiglio di Bacino, n.d.r.) ha facoltà di stabilire nel regolamento di fognatura alcuni vincoli, come ad esempio la richiesta di un pretrattamento o anche specifici limiti in portata e/o in concentrazione, per attività assimilabili ritenute più a rischio al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e di assicurare il rispetto dei limiti allo scarico". Inoltre: "è possibile effettuare dei controlli o imporre delle analisi ad un assimilato. E' possibile definire ad esempio, con un contratto fra le parti, dei vincoli legati magari alla concentrazione di alcuni parametri nell'ottica di una salvaguardia della rete e dell'impianto di depurazione finale. Ciò in forza del comma 4 dell'art. 124 del D.Lgs 152/06: 'gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato...'. Se l'osservanza dei regolamenti va rispettata per le acque reflue domestiche, a maggior ragione per le assimilate, che possono essere più "a rischio" per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione."

OGGETTO: Lavanderie self service – Art. 34 PTA
Richiedente: Veritas S.p.A
Mezzo richiesta: email
Data: email del 06/06/2016

Richiesta:

Attualmente, sulla base delle attività censite da Veritas, la situazione è la seguente.

Un'attività di lavanderia viene classificata:

-Assimilata al domestico: se risponde al criterio indicato al p.to 10), lettera e), comma 1, art.34 NTA del PTA;

-Industriale: se supera la soglia indicata nel criterio sopra citato.

Per la verifica del criterio per l'assimilazione, il professionista, all'atto della richiesta di autorizzazione, indica il numero di lavatrici, la capacità di lavaggio in Kg e gli ipotetici cicli di lavaggio giornalieri. Se il numero dei cicli di lavaggio viene rispettato o, ancor meglio, superato, la classificazione come industriale viene confermata. Se il numero di cicli effettivi rimane invece inferiore, l'attività potrebbe essere declassata.

Nei casi “dubbi”, ai fini della classificazione dello scarico, si utilizza il valore soglia indicato nella nota della Regione Veneto prot. n. 398232 del 23/09/13.

Tuttavia, con l’avvento dell’AUA, da un censimento delle attività autorizzate nel territorio gestito da Veritas, molti professionisti hanno adottato il criterio per cui, nei casi limite viene dichiarato un consumo idrico superiore a 1,5 mc/giorno così da far rientrare lo scarico nella tipologia industriale. Il problema nasce nei casi (molti) per i quali dalla verifica effettiva dei consumi idrici risulta un consumo medio giornaliero inferiore al valore di “attenzione”.

Pertanto, se la lavanderia ha una buona affluenza ricade nella tipologia industriale, se invece il mercato non è favorevole potrebbe ricadere nella tipologia assimilata; tutto ciò a prescindere dalla capacità di lavaggio nominale delle lavatrici.

Dall’esperienza maturata in Veritas le tipologie prevalenti di lavanderie presenti sul territorio sono:

- Lavanderie industriali: lavanderie specializzate destinate al lavaggio di vestiario e/o panni provenienti da attività alberghiere o da attività lavorative che hanno necessità di lavaggi particolari;
- Lavanderie di piccole dimensioni destinate al lavaggio di vestiario di utenti domestici.

Relativamente a quest’ultimo caso, si è riscontrato negli ultimi anni un fiorire di lavanderie self service.

Da quanto si evince consultando i siti che propongono l’apertura in franchising di tali lavanderie, per avviare un’attività di lavanderia self service sono necessarie “almeno 3 lavatrici e 2 essiccatori”.

Si pensa sia plausibile ipotizzare che tali lavanderie self-service siano utilizzate esclusivamente da utenti domestici, ad esempio per lavaggio coperte o da utenti “fuori sede” che portano a lavare il bucato. Pertanto l’utilizzo di tali lavanderie è sostitutivo rispetto all’utilizzo della lavatrice di casa.

Tra l’altro, risulta che il costo di un lavaggio effettuato presso una lavanderia self-service sia di molto inferiore rispetto a quello applicato da una classica tintolavanderia.

Si ritiene pertanto che lo scarico di tali lavanderie, laddove il numero delle macchine installate sia limitato, possa essere ricondotto qualitativamente a quello di una tipica utenza domestica.

Le lavanderie self service sono tipicamente costituite da appositi spazi allestiti con lavatrici professionali ad acqua ed essiccatoi, che l’utente domestico utilizza direttamente previo acquisto di appositi gettoni ed eventualmente di prodotti detergenti forniti da distributori automatici in loco.

Presso tali lavanderie non vengono effettuati i lavaggi a secco o trattamenti di smacchiatura, stireria, ecc.. L’assenza di tali trattamenti fa sì che tale attività non comporti la presenza di emissioni in atmosfera né rischio di scarichi particolarmente inquinanti. Conseguentemente, la normativa di settore (D.Lgs 147/2012) definisce la non necessità di un responsabile tecnico dotato di particolari competenze professionali, richiesto invece per le imprese di tintolavanderia.

Inoltre, la normativa richiede che per la classificazione di self-service vi sia l’assenza di personale all’interno del locale. Per tale motivo non è nemmeno prevista la tenuta di un registratore di cassa, bensì è prevista la tenuta di un registro dei corrispettivi dove vanno annotati gli incassi giornalieri, con obbligo di aggiornamento mensile e non quotidiano.

Ai fini pratici, per le lavanderie self-service ora classificate industriali, il Gestore del Servizio Idrico si trova nella difficoltà di dar corso alle attività di controllo analitico. Infatti, non essendo presente personale, è necessario contattare una persona di riferimento che spesso non risulta in loco.

Per tutte le motivazioni su esposte, ai fini della classificazione della tipologia di scarico di una lavanderia, si propone di utilizzare un valore, ad esempio di 80 Kg di bucato, non come valore giornaliero, bensì come valore di potenzialità installata. Ossia, se una lavanderia è attrezzata con un numero di macchine che abbiano una potenzialità di lavaggio superiore ai 80 Kg (inteso come somma di Kg per ciascuna macchina), per questa attività lo scarico è classificato industriale, altrimenti ricade nel criterio di assimilazione. Tutto ciò eliminando l’aleatorietà del numero di cicli giornalieri.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 21/06/2016

Risposta Regione Veneto:

Il PTA, all’art. 34, stabilisce una soglia, tratta dal DPR 227/2011, in termini di kg di bucato (100 kg di bucato al giorno), a cui la Regione Veneto, per andare incontro al compito dei gestori, ha aggiunto una valutazione/equivalenza in litri (1.5 m³/giorno di consumo idrico, come da lettera prot. n. 398232 del 23/9/2013).

Il fatto di stabilire un criterio alternativo (al posto di quello attuale) che tenga conto dei kg di capacità di carico delle lavatrici potrebbe far insorgere confusione o contrastare con prassi già avviate da altri gestori e basate sul criterio attualmente in vigore. Si è del parere quindi di mantenere il criterio attuale.

E' comprensibile la difficoltà di campionare scarichi provenienti da attività self-service, nonché la differenza sostanziale tra le due tipologie di pratiche da gestire, quella per gli scarichi assimilati e quella per gli scarichi industriali.

Sembrerebbe opportuno invece verificare dopo un certo periodo le dichiarazioni dei progettisti sul consumo idrico ed eventualmente rivedere sulla base di tale verifica l'autorizzazione e la "qualifica" (assimilato o no) dell'attività allacciata.

Andranno verificati gli effettivi consumi idrici, a prescindere dalla capacità di lavaggio nominale delle lavatrici.

L'obbligo per le lavanderie "industriali", anche se self service, di assicurare un operatore per assistere ai campionamenti del gestore va reso vincolante e prescrittivo.

A nostro avviso la soglia proposta di 80 kg di bucato come potenzialità installata sembra eccessiva: si tratta per esempio di 10 lavatrici da 8 kg, che possono fare anche (per esempio) 3 lavaggi ciascuna al giorno e lavare quindi in tutto 240 kg di bucato in un giorno (se non anche di più a volte), che sono ben più dei 100 kg al giorno previsti dal DPR 227/2011, che è stato alla base dell'attuale testo del PTA. La soglia di 80 kg quindi non sembra coerente con la soglia (quantità di bucato al giorno) posta dalla normativa nazionale.

OGGETTO: Limiti scarichi assimilati in zona di ricarica degli acquiferi
Richiedente: **Comune di Mussolente (VI)**
Mezzo richiesta: email
Data: email del 13/05/2016

Richiesta:

Nel nostro territorio comunale abbiamo un'azienda che scarica le acque reflue dei servizi e mensa aziendale sul suolo mediante subirrigazione, previo trattamento (la zona non è servita da fognatura).

L'azienda e gli scarichi in questione sono in esercizio da prima del 31/12/2009 e in questi anni non sono intervenute modifiche. Si tratta di un carico di ca. 400 AE.

Il territorio di Mussolente ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi (NTA PTA: art. 18, comma 2, lett. b), per cui la soglia (S) è pari a 100 AE, quindi siamo nel caso > soglia (S) e < 2000 AE.

Considerato che (ad avviso dell'Ufficio Tecnico Ambiente Ecologia):

- si tratta di uno scarico individuato dall'art. 30, comma 1, lett. c)
- il comma 5 del medesimo articolo fa riferimento solo al comma 1, lett. b)
- il comma 2 dell'art. 21 dice che per n° AE maggiore o uguale a 50 si applicano i sistemi dell'art. 22 (acque reflue urbane)
- il comma 4 dell'art. 24 fa riferimento ai limiti individuati dalle Tab 1 e 2 dell'allegato A - riferite agli scarichi in corsi d'acqua.

Il quesito è: quali limiti deve rispettare uno scarico sul suolo di acque assimilate alle domestiche, con potenzialità in AE maggiore della soglia (S) e inferiore a 2000 AE?

E' corretto fare riferimento alla DGRV 80/2011 dove indica che all'art. 18 si deve fare riferimento alla tab 2 all. C?

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 16/05/2016

Risposta Regione Veneto:

Lo scarico in questione non è individuato dall'art. 30, comma 1, lettera c, in quanto, pur essendo lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. e.1 ed e.2 del PTA (il che significa assimilate ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni), il carico (400 A.E.) è superiore a 50 A.E.: non si applicano in questo caso i sistemi di trattamento individuali previsti all'art. 21, in quanto il comma 2 dell'art. 21 stabilisce che per un numero di A.E. superiore a 50 si applicano i sistemi di trattamento

previsti all'art. 22. In una FAQ (risposta al Comune di Illasi prot. n. 494199 del 19/11/2014), si rispondeva che "per gli insediamenti esistenti, sia domestici che assimilati, con carico maggiore o uguale a 50 A.E., ma sotto soglia, trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'art. 22 delle NTA del PTA". In questo caso tuttavia gli A.E. sono anche sopra soglia S, soglia che per la zona di ricarica è pari a 100 A.E.. Quindi si applica il comma 3 dell'art. 21: "Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili, provenienti da installazioni o edifici isolati con un numero di A.E. superiore o uguale alla soglia S di cui al comma 1 dell'articolo 22, sono tenuti al rispetto dei limiti previsti per le acque reflue urbane. Per gli scarichi sul suolo si fa riferimento all'articolo 30 comma 1".

Occorre a questo punto fare le verifiche di cui al comma 4 dell'art. 30 del PTA (distanze dal più vicino corpo idrico oltre le quali è ammissibile lo scarico sul suolo): se le distanze sono superiori (a meno che le portate non siano superiori a quelle indicate) lo scarico può avvenire sul suolo.

Alla lettera b del comma 1 dell'art. 30 è stabilito che è permesso lo scarico sul suolo per: "scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale alla soglia S, qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali o a riutilizzare le acque reflue;". Anche se lo scarico dell'azienda in questione non fa parte di un agglomerato, se le distanze sono superiori a quelle di cui al comma 4 art. 30 del PTA, dal combinato disposto delle norme sopracitate si applica il comma 5 dell'art. 30, quindi i limiti allo scarico sul suolo (tab. 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06; tab. 2 all. C delle norme tecniche del PTA). E' corretto quindi fare riferimento alla DGRV 80/2011 dove indica che all'art. 18 si deve fare riferimento alla tab 2 all. C delle norme tecniche del PTA.

OGGETTO: Art. 34 – Parere su assimilabilità scarichi di servizi igienici di un impianto di distribuzione carburanti. DGR 842/2012 e DGR 622/2014

Richiedente: Privato - Ingegnere

Mezzo richiesta: email

Data: email del 20/03/2015

Richiesta:

l'attività oggetto di richiesta è un impianto di distribuzione carburanti dotato di wc con scarico in subirrigazione.

1. la prima questione è se i reflui derivanti da wc di questa attività siano da ricondurre alla definizione di "assimilati ai domestici" oppure se possano essere considerati "domestici";
2. la seconda questione è che se essi sono riconducibili agli assimilati domestici, l'art. 34 comma 8 prevede che essi non siano assoggettabili alle disposizioni di cui all'art. 21 comma 6, ovvero che le autorizzazioni allo scarico rilasciate sono tacitamente rinnovate. A tal proposito la DGR 622/14 cita "per quanto riguarda gli scarichi domestici...dispone che l'autorizzazione ha validità 4 anni e si intende tacitamente rinnovata...", senza fare distinzione, come nella DGR 842/12 art. 21 comma 6 tra acque reflue domestiche ed assimilate (si parla infatti di scarichi domestici); in più di seguito "ai sensi della normativa nazionale e regionale gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche non sono soggetti ad autorizzazione (AUA). Sembra pertanto che il legislatore, nell'ambito di uno snellimento delle procedure, anche a seguito dell'introduzione delle autorizzazioni uniche ambientali, avesse l'idea di rendere tacitamente rinnovate anche le autorizzazioni allo scarico per i reflui assimilati ai domestici, tanto più che anche gli scarichi derivanti da dilavamento di cui all'art. 39 DGR 842/12 (seppur con tabelle riconducibili agli scarichi industriali) sono tacitamente rinnovate.

Tutto ciò premesso al fine di capire se anche le autorizzazioni allo scarico non in fognatura i reflui assimilati ai domestici siano da considerarsi tacitamente rinnovate se non intercorrono modifiche, dopo 4 anni dal rilascio.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 25/03/2015

Risposta Regione Veneto:

- Si ritiene che gli scarichi dei servizi igienici di un impianto di distribuzione carburanti rientrino nell'art. 34, ossia siano assimilabili (non "domestici veri e propri"), per analogia alle altre attività del punto e.1, anche se l'attività di distribuzione carburante non è esplicitamente compresa tra le attività del punto e.1.
- La Regione Veneto ha precisato nelle FAQ, disponibili sul proprio sito internet (per es. con risposta email del 1/10/2012), che il rinnovo tacito non vale per gli scarichi assimilati non in fognatura. Non si ritiene che la DGR 622/14 cambi questa disposizione: la DGR 622 dapprima, nella prima frase citata, parla di scarichi solo "domestici", e poi risulta imprecisa quando dice che "gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non sono dunque soggetti ad autorizzazione", poiché non precisa se lo scarico avviene in fognatura (caso per cui l'autorizzazione non serve, ma serve solo un nulla osta del Gestore per gli assimilabili) o in corpo idrico superficiale o suolo (per cui invece l'autorizzazione è necessaria).

OGGETTO: Art. 34 – Parere su assimilabilità acque reflue da reparto Esercito Italiano (caserma e annessi)
Richiedente: Alto Trevigiano Servizi (ATS)
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 9551/14 del 25/03/2014

Richiesta:

Si chiede di esprimere parere sull'assimilabilità alle acque reflue domestiche relativamente allo scarico prodotto da un Reparto dell'Esercito italiano, dipendente quindi dal Ministero della Difesa, così strutturato:

- *caserma* (insieme di edifici per l'abitazione, l'istruzione e l'educazione delle truppe); da tali edifici derivano acque reflue provenienti dai servizi igienici, docce e mensa, assimilabili alle acque reflue domestiche;
- *uffici amministrativi*; da tali edifici derivano acque reflue provenienti dai servizi igienici, assimilabili alle acque reflue domestiche;
- *reparto di manutenzione e riparazione di mezzi militari*, dotato di officine meccaniche e in particolare di alcune piazzole adibite al lavaggio dei mezzi meccanici; dai fabbricati afferenti a tali attività derivano:
 - acque reflue provenienti dai servizi igienici, assimilabili alle acque reflue domestiche;
 - acque reflue di lavorazione, derivate dal lavaggio mezzi.

Si chiede parere per quest'ultima tipologia di acque reflue, in quanto ci sono 2 possibili interpretazioni:

1) interpretando letteralmente l'art. 34 comma 1 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), punto e.1, n. 7 ("pubblica amministrazione e difesa e uffici pubblici in genere"), poiché il Reparto svolge un'attività afferente alla Difesa, ne conseguirebbe che anche le acque reflue prodotte dal lavaggio dei mezzi sarebbero da considerarsi *ex lege* come assimilabili alle acque reflue domestiche, indipendentemente dalle effettive caratteristiche qualitative.

2) applicando invece il criterio di valutazione dell'assimilabilità qualitativo indicato dall'art. 34 comma 1 lettera e.3) delle NTA, le acque reflue prodotte dall'autolavaggio, per il loro contenuto di idrocarburi, tensioattivi, e altri inquinanti, qualora non rispettassero all'origine i valori indicati nella tabella richiamata dalla norma (ipotesi molto probabile) sarebbero da considerarsi quali acque reflue industriali.

Inoltre, premesso che:

- le varie tipologie di acque reflue prodotte dal Reparto vengono scaricate in fognatura nera mediante un unico punto di immissione comune;
 - le reti di collettamento delle diverse tipologie di acque reflue non sono separate;
 - non tutte le acque reflue di lavorazione attualmente vengono sottoposte a un trattamento depurativo;
- considerato l'art. 34 comma 1 lett. e.2 del PTA che stabilisce che le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali sono assimilate alle domestiche "qualora siano collettate e scaricate con rete separata da quella delle acque reflue industriali", si ritiene che:

- 1) nell'ipotesi che le acque reflue dell'autolavaggio siano da ritenersi quali acque reflue industriali, data l'esistenza di un unico punto di scarico e di reti di collettamento non separate, dovrà essere rilasciata un'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, unica per tutti gli scarichi prodotti dal Reparto;
- 2) qualora invece le acque reflue dell'autolavaggio siano da ritenersi *ex lege* come assimilabili alle acque reflue domestiche, dovrà essere rilasciata un'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche, unica per tutti gli scarichi prodotti dal Reparto.

In entrambi i casi, al fine di garantire l'efficienza del processo depurativo finale, relativamente alle acque reflue di lavorazione, si ritiene legittima la facoltà del Gestore di prescrivere:

- il rispetto di specifici valori limite di emissione;
- in funzione della qualità dei reflui, l'eventuale installazione di sistemi di depurazione degli stessi;
- l'installazione di pozzetti per il campionamento;
- l'esecuzione di analisi di autocontrollo.

Mezzo risposta: lettera PEC

Data risposta: lettera PEC prot. n. 195868 del 06/05/2014

Risposta Regione Veneto:

All'articolo 34, comma 1, lettera e.1, punto 7 del Piano di Tutela delle Acque (PTA) viene citato esplicitamente il settore "difesa" in aggiunta a "pubblica amministrazione" e "uffici pubblici in genere", in quanto esso presenta alcune peculiarità che lo distinguono dalla pubblica amministrazione in generale e che, in assenza di esplicita citazione, potrebbero far sorgere il dubbio che tale settore sia escluso in toto – a torto – dall'applicazione della disciplina dell'assimilabilità alle acque reflue domestiche.

E' anche vero tuttavia che, qualora vi sia un'attività, svolta da una amministrazione pubblica, o dal settore "difesa", o da una qualsivoglia altra attività inclusa nel punto e.1 del comma 1 dell'art. 34 del PTA, o una superficie esterna di loro pertinenza, le cui acque reflue (anche di acque di lavaggio) hanno caratteristiche *non equivalenti* a quelle domestiche, le acque reflue prodotte da tali attività e superfici non sono da considerarsi assimilabili alle acque reflue domestiche. Il criterio da utilizzare, per stabilire l'assimilabilità, è appunto quello dell'*equivalenza* delle caratteristiche qualitative di tali acque reflue a quelle delle acque reflue domestiche: ossia le acque in questione devono provenire da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivare prevalentemente dal metabolismo umano e da attività riconducibili a quelle svolte in un'abitazione. Il principio dell'equivalenza delle caratteristiche qualitative è invocato anche in altri casi in cui si è resa necessaria un'interpretazione del disposto dell'art. 34 del PTA.

Nel caso in esame il dubbio riguarda le acque reflue di lavorazione, derivate in particolare dal lavaggio dei mezzi, pertanto verosimilmente non equivalenti qualitativamente alle acque reflue domestiche per il loro contenuto di idrocarburi, tensioattivi e altri inquinanti.

Qualora tali acque reflue di lavorazione, derivate dal lavaggio dei mezzi, rientrino all'origine nei valori della tabella al punto e.3 del comma 1 dell'art. 34 del PTA, vista la presenza di un unico punto di immissione in fognatura nera delle varie tipologie di acque reflue prodotte dal Reparto, esse possono essere considerate assimilabili alle domestiche e quindi l'autorizzazione unica per tutti gli scarichi del Reparto sarà un'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche.

Nel caso in cui, invece, tali acque reflue di lavorazione, derivate dal lavaggio dei mezzi, non rientrino all'origine nei valori della tabella al punto e.3 del comma 1 dell'art. 34 del PTA, dal momento che:

- le diverse tipologie di acque reflue hanno un'unica rete di collettamento e vi è un unico punto di scarico in fognatura nera per le acque reflue assimilabili alle domestiche (quelle dei servizi igienici, mensa, docce) e per altre acque reflue (fra cui quelle delle piazzole di lavaggio mezzi);
- in base al punto e.2 del comma 1 dell'art. 34 le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali sono assimilabili alle domestiche solo se coltate e scaricate con rete *separata* da quelle delle acque reflue industriali;

lo scarico finale di tutto il Reparto in fognatura sarà uno scarico di acque reflue industriali e come tale autorizzato.

OGGETTO: Art. 34 – Lavanderie e puliture a secco
Richiedente: Consiglio di bacino Laguna di Venezia
Mezzo richiesta: lettera PEC
Data: lettera PEC prot. n. 50 del 21/01/2014

Richiesta:

Si tratta di un'attività di pulitintolavanderia nella quale sono presenti due lavatrici ad acqua di tipo domestico a ciclo aperto che producono scarico di acque reflue saponate e una macchina per la pulitura a secco a ciclo chiuso che produce acque reflue non contaminate a temperatura controllata dal ciclo di raffreddamento del macchinario. L'attività si approvvigiona dall'acquedotto per una quantità annua di 115 m³. Gli scarichi prodotti derivano per il 35% dalle lavatrici ad acqua, per il 5% dai servizi igienici e per il rimanente 65% dal ciclo di raffreddamento. Se da un lato l'art. 34 comma 1 lett. e.1 punto 11 esclude le attività di pulitura a secco dalle acque assimilabili, d'altro canto la lavatrice a secco produce solo acque di raffreddamento non contaminate; per quanto attiene lo scarico delle lavatrici ad acqua, rientrano invece nella casistica di cui al punto 10 e sono quindi assimilabili. Si chiede quindi l'interpretazione dell'art. 34 al fine di chiarire se lo scarico dell'attività di cui sopra possa essere assimilato o meno alle acque reflue domestiche.

Mezzo risposta: lettera PEC
Data risposta: lettera PEC prot. n. 49163 del 04/02/2014

Risposta Regione Veneto:

Per quanto attiene lo scarico delle lavatrici ad acqua, si conferma che esso rientra nella casistica di cui al punto 10. Infatti, come specificato in una risposta già presente nelle F.A.Q. sul Piano di tutela delle acque, si è ipotizzato un consumo dell'ordine di 10 litri di acqua per ogni kg di biancheria: ciò significa che con 1 m³ d'acqua al giorno, supponendo che le lavatrici siano utilizzate a pieno carico, è possibile lavare circa 100 kg di biancheria. In via cautelativa si deve quindi ordinariamente supporre un utilizzo a pieno carico delle lavatrici, considerando come valore di punta i 100 kg/giorno pari, per quanto sopra espresso, ad un consumo d'acqua di 1 m³/giorno. Al fine di tener conto dei momenti di utilizzo delle lavatrici non costantemente a pieno carico, si ritiene di individuare un coefficiente pari a 1,5 (per comprendere, ad esempio, lavaggi di capi voluminosi ma di peso specifico limitato), arrivando così a considerare come soglia di "attenzione" il valore di 1,5 m³/giorno di consumo idrico. Nel caso in esame, con un consumo d'acqua dichiarato pari a 115 m³ annui, si rientra nel "limite" e le acque reflue sono quindi assimilabili alle acque reflue domestiche.

Per quanto riguarda la pulitura a secco, sebbene l'art. 34, comma 1, lettera e.1, punto 11 sembri escludere le acque reflue da essa prodotte dall'assimilabilità alle acque reflue domestiche, si ritiene che se, come dichiarato, la pulitura a secco è a ciclo chiuso e produce solo acque di raffreddamento non contaminate, tali acque possano non considerarsi scarichi (rientrando nella tipologia di acque utilizzate per scambio termico di cui al comma 15 dell'art.39).

Si rammenta che gli scarichi di eventuali attività di tintura e finissaggio chimico non rientrano nelle acque reflue assimilabili alle domestiche.

Pertanto le acque reflue prodotte dall'attività di pulitintolavanderia in questione, nelle condizioni esposte nella richiesta, sono da considerarsi assimilabili alle acque reflue domestiche.

OGGETTO: Art. 34 - Attività di vallicoltura
Richiedente: Provincia di Rovigo
Mezzo richiesta: lettera PEC
Data: lettera PEC prot. n. 52047 del 20/11/2013

Richiesta:

Le attività di vallicoltura in Provincia di Rovigo sono sempre state considerate attività produttive. Peculiarità delle valli è che la regimazione è effettuata con la marea entrante e lo scarico con sollevamento meccanico pompa/idrovora (a causa del fenomeno della subsidenza, peculiarità della zona): ciò ha fatto ritenere che gli scarichi siano da classificare come scarichi industriali e pertanto soggetti ad autorizzazione

provinciale. Una valle ha presentato una relazione collegata a una serie di accertamenti fatti da ARPAV, ai quali hanno fatto seguito alcune contestazioni per “inosservanza prescrizioni autorizzative”. In particolare si legge “Nel complesso il rapporto superficie acque/produzione risulta ben al di sotto di 1 kg di prodotto per m². Tale considerazione ha palesato una problematica, fino ad ora mai evidenziata, riguardo all’applicazione delle disposizioni in materia di scarichi ed autorizzazioni. Si richiama il Piano di tutela delle acque della Regione, art. 34, comma 1, lettera d, e il D.Lgs 152/06 art. 101 comma 7 lettera d. L’eventuale assimilazione degli scarichi delle valli alle acque domestiche comporterebbe il passaggio della competenza da provinciale a comunale. La valutazione dello scrivente è orientata su questa ipotesi. Si chiede pertanto un parere sui seguenti punti:

1. se la lettura disgiunta delle due condizioni sopra citate (kg/m² o portata l/s) sia corretta e quindi sia sufficiente il verificarsi anche di una sola delle due ipotesi;
2. se sia sufficiente che le Valli presentino una semplice nota dove si precisa l’osservanza di una delle due condizioni perché automaticamente la competenza autorizzativa subisca una variazione o se sia necessario uno studio/indagine più approfondito della situazione con verifica in sopralluogo di ARPAV.

Si segnala che ad oggi le Valli autorizzate allo scarico dalla Provincia sono circa una ventina.

Mezzo risposta: lettera PEC

Data risposta: lettera PEC prot. n. 49320 del 04/02/2014

Risposta Regione Veneto:

In relazione alla Vostra prot. n. 52047 del 20/11/2013, si risponde quanto segue.

E’ innanzitutto necessario evidenziare come l’articolo 34, comma 1, lett. d), del Piano di tutela delle acque (PTA) faccia riferimento a “*impianti di acquacoltura e piscicoltura che diano luogo a scarico*” e che pertanto debba essere preliminarmente verificata, caso per caso, l’effettiva esistenza di uno scarico così come definito alla lettera w) dell’art. 6 del PTA, dove per “*scarico*” si intende un’immissione di acque reflue effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue con il corpo recettore, solo una volta verificata l’effettiva esistenza di uno scarico così definito questo dovrà essere assoggettato alle procedure di autorizzazione, controllo etc., Nel caso prospettato, dalle informazioni trasmesse con la citata nota, pare che il sistema di sollevamento debba svolgere unicamente la specifica funzione di trasferire le acque provenienti dalla vallicoltura al corpo recettore, ciò a causa della differenza di quota dovuta al fenomeno di subsidenza, peculiarità della zona. Sembra pertanto, in questo caso, configurarsi solo uno scambio d’acqua (in funzione del flusso di marea e dell’attivazione dei sollevamenti meccanici in quanto aree sottoposte a scolo meccanico) tra corpi idrici contigui, che non può essere ricondotto alla nozione di scarico.

Per quanto riguarda il punto 1 della richiesta, affinché la piscicoltura sia considerata assimilabile è sufficiente la sussistenza di una delle due condizioni poste all’art. 34, comma 1, lett. d), in quanto le due condizioni sono separate dalla disgiunzione “o”.

Per quanto riguarda il punto 2 della richiesta, e sussistendo lo scarico da autorizzare come sopra individuato, si ritiene che la procedura amministrativa potrebbe così strutturarsi:

- il titolare dell’attività di vallicoltura presenta domanda di revoca dell’autorizzazione allo scarico all’Amministrazione Provinciale e, contestualmente, domanda di rilascio di autorizzazione all’Amministrazione Comunale competente per territorio. Con tali istanze, presentate contemporaneamente al fine di consentire il coordinamento tra i due Enti, specifica l’osservanza di almeno una delle due condizioni sopracitate relative all’assimilabilità;

- l’accoglimento dell’istanza di revoca da parte della Provincia segue apposita istruttoria predisposta dagli uffici provinciali preposti, sulla scorta della documentazione allegata all’istanza e al pregresso inerente la specifica attività nonché l’acquisizione di un eventuale parere del Dipartimento Provinciale di ARPAV.

OGGETTO: Art. 34 - Attività di macellazione

Richiedente: Comune di Feltre

Mezzo richiesta: lettera PEC

Data: lettera PEC prot. n. 20547 del 03/12/2013

Richiesta:

Un'azienda agricola che effettua un'attività, oltre che di produzione di spezzato di mais con mulino proprio, anche di allevamento avicolo e di macellazione di capi finalizzato alla vendita di animali sia vivi che morti (circa 700 capi a ciclo), ha inoltrato al Comune domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante subirrigazione.

La Ditta dichiara:

- di individuare la categoria di assimilato nel punto 1 lettera c) dell'art. 34 del PTA;
- che i residui della macellazione vengono riposti e conservati in apposito congelatore e prelevati da azienda specializzata nello smaltimento;
- che negli scarichi vengono immessi i detergenti utilizzati per le pulizie delle attrezzature e degli ambienti, assieme agli scarichi funzionali al resto dell'attività;
- che il macello è stato realizzato seguendo la normativa P.P.L. (Piccola Produzione Locale).

Alla luce di quanto sopra, rimanendo il ragionevole dubbio se l'attività così descritta possa essere considerata macellazione oppure rientri tra le categorie assimilabili, si chiede cortesemente un parere nel merito. Si chiede se l'allevamento può essere ricondotto all'art. 34 comma 1 lettera b del PTA, mentre il macello, in questo caso, potrebbe rientrare nell'ipotesi dello stesso comma, lettera e.3.

Mezzo risposta: lettera PEC

Data risposta: lettera PEC prot. n. 9736 del 10/01/2014

Risposta Regione Veneto:

In risposta alla Vostra prot. 20547 del 3/12/2013 si risponde quanto segue.

In considerazione della documentazione fornita ai fini della valutazione della problematica, si desume che l'attività di allevamento in quanto tale, con esclusione dell'attività di macellazione, può rientrare nella fattispecie dell'art. 34, comma 1, lettera b delle Norme Tecniche del Piano di tutela delle acque.

Per quanto riguarda l'attività di macellazione, si fa presente che il punto 16 della lettera e.1 stabilisce l'assimilabilità *tout court* per le macellerie *sprovviste del reparto di macellazione*. Poiché l'attività in esame comprende un reparto di macellazione, vi è la possibilità di verificare, per tale reparto, le caratteristiche dello scarico confrontandole con la tabella di cui al punto e.3 dell'art. 34. Qualora lo scarico, prima di ogni trattamento depurativo, rientri nei limiti di tale tabella, si può considerare assimilabile al domestico. In caso contrario, lo scarico del macello è da considerarsi industriale. Nel caso in esame, occorre porre particolare attenzione sia a motivo del numero di capi allevati sia per il fatto che lo scarico è previsto sul suolo mediante subirrigazione.

Inoltre, non sembra essere pertinente al caso in esame il punto c del comma 1 dell'art. 34, in quanto tale punto fa esplicito riferimento ad attività di trasformazione e valorizzazione della produzione *agricola*, e a materia prima lavorata proveniente (...) dall'attività di *coltivazione* dei terreni. Quindi, nonostante il punto c faccia riferimento anche ad imprese dedite all'attività di cui al punto b (allevamento di animali), non si fa esplicito riferimento alla trasformazione di prodotti animali. Con interpretazione estensiva è possibile far riferimento anche a trasformazione di prodotti animali; tuttavia per i macelli valgono le considerazioni sopraesposte. Infine, a completamento, si fa presente che per le attività agroalimentari rientranti entro le soglie stabilite al punto 17 della lettera e.1, sulla base dell'art. 124 comma 4 del D.Lgs 152/2006, nel caso in cui lo scarico recapiti in fognatura, il Consiglio di bacino ha facoltà di stabilire nel regolamento di fognatura alcuni vincoli, come ad esempio la richiesta di un pretrattamento o anche specifici limiti in portata e/o in concentrazione, per attività assimilabili ritenute più a rischio, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e di assicurare il rispetto dei limiti allo scarico.

OGGETTO: Art. 34 comma 7. Assimilabilità scarichi cucine in insediamenti produttivi

Richiedente: **Studio di consulenza ambientale**

Mezzo richiesta: email

Data: email del 14/11/2013

Richiesta:

- 1) nell'art. 34, lettera e.1) "*le acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione (compresi bar, gelaterie, enoteche) ...*" posso ritenere siano comprese anche quelle provenienti da cucine ubicate all'interno di insediamenti produttivi (mense aziendali), indipendentemente dal numero di dipendenti o di pasti serviti al giorno?
- 2) nel momento in cui queste non siano comprese alla lettera e.1), è possibile verificarne l'assimilazione secondo quanto disposto nella successiva lettera e.3) "*le altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella*"? In tal caso, cosa si intende con "*prima di ogni trattamento depurativo*"? Se ho una mensa aziendale le cui acque reflue sono pretrattate, prima dell'immissione in fognatura, in una condensagradi, il rispetto dei limiti indicati in tabella deve essere garantito prima della condensagradi o dopo la stessa (e, quindi, prima del trattamento depurativo finale = depuratore)?

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 15/11/2013

Ad avviso degli uffici regionali le acque reflue provenienti dalle cucine ubicate all'interno degli insediamenti produttivi (mense aziendali) sono comprese tra le acque reflue "provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione..." (art. 34 lettera e.1) indipendentemente dal numero di dipendenti o di pasti serviti al giorno, quindi sono considerate assimilabili alle acque reflue domestiche, senza necessità di verificarne l'assimilabilità con il rispetto della tabella di cui alla lettera e.3.

OGGETTO: Art. 34 comma 7. Scarico casa di riposo e disinfezione
Richiedente: Comune di Bussolengo
Mezzo richiesta: email PEC
Data: email PEC prot. 34086 del 5/9/13; Prot. regionale Arrivo n. 376187 del 10/09/2013

Richiesta:

Questo Ente ha quasi completato la costruzione di una casa di riposo per 60 posti letto. L'immobile è ubicato in zona servita da rete fognaria e depuratore; si è provveduto a richiedere autorizzazione allo scarico alla soc. Acque Veronesi Scarl.

Nell'autorizzazione rilasciata da Acque Veronesi è prescritto l'obbligo di provvedere alla disinfezione del refluo prima dell'immissione in fognatura, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 59 della L.R. 33/85.

L'art. 59 prevede l'obbligo di disinfezione esclusivamente per ospedali, case di cura e istituti scientifici in cui vengano utilizzato agenti e virus patogeni.

Nello specifico, una "casa di cura" (privata) è definita dagli artt. 1 e 2 della L.R. 68/1985 da cui si rileva che si tratta di uno "stabilimento privato che provvede al ricovero, anche in regime di degenza diurna, di cittadini ai fini diagnostici, curativi e riabilitativi".

Una "casa di riposo" costituisce invece una "struttura sanitaria e socio-sanitaria che eroga prestazioni di assistenza residenziale a ciclo continuativo e diurno". Questa tipologia di struttura non può peraltro fornire servizi di diagnostica, effettuare interventi di medicina e chirurgia o percorsi di riabilitazione. La casa di riposo fornisce assistenza residenziale e non medico-chirurgica.

E' chiaro, ad avviso del Comune di Bussolengo, che una "casa di riposo" sia diversa nella forma e nella sostanza da una "casa di cura" e che l'obbligo di disinfezione debba essere riservato ragionevolmente a quest'ultima, laddove possono essere presenti agenti potenzialmente patogeni.

Si chiede pertanto alla Regione di esprimere un parere sulla necessità di dotare una "casa di riposo" di un impianto di disinfezione (art. 59 L.R. 33/85) assimilandone di fatto gli scarichi a quelli di un ospedale.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. n. 387606 del 17/9/2013

Risposta Regione Veneto:

Con riferimento alla Vostra nota prot. 0034086 del 5/9/2013, si evidenzia quanto segue. L'ultimo capoverso dell'art. 59 della L.R. 33/85 "Norme per la tutela dell'ambiente" così recita: "*Gli scarichi degli insediamenti*

adibiti a ospedali e case di cura nonché quelli relativi a istituti scientifici, ove vengano impiegati virus e batteri, prima del loro sversamento in qualsiasi corpo recettore o nelle pubbliche fognature, devono essere sottoposti a un accurato trattamento di disinfezione sotto la responsabilità del direttore sanitario dell'istituto".

L'obbligo pertanto riguarda, a tutta evidenza, insediamenti destinati non semplicemente ad ospitare persone, ma a ricoverarle con fini curativi, diagnostici o riabilitativi.

Ai sensi di legge, esiste una definizione ben precisa delle "case di cura" ex art. 1 e 2 della L.R. 68/85, che palesemente non ricomprende le "case di riposo per anziani", destinate primariamente all'accoglienza e non all'erogazione sistematica di trattamenti medici ovvero alla cura di malattie attinenti la medicina generale o specialistica.

Pertanto si condivide l'affermazione di codesto Comune che – una "casa di riposo" sia diversa nella forma e nella sostanza da una "casa di cura" -.

Ciò premesso ed evidenziato, si è del parere che per tali strutture non sussista l'obbligo succitato e previsto dall'art. 59 della L.R. 33/85 di dotarsi prima del recapito in pubblica fognatura di un sistema di disinfezione.

OGGETTO: Art. 34: Assimilabilità lavanderie
Richiedente: SISP S.r.l. Servizi Idrici Sinistra Piave
Mezzo richiesta: email PEC
Data: email PEC del 21/03/2013

Richiesta:

A seguito delle modifiche al PTA (DGR 842/2012), oggi sono considerate assimilabili alle domestiche "le acque reflue provenienti da lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno. In precedenza, come noto, la norma faceva riferimento a lavanderie e stirerie rivolte esclusivamente all'utenza residenziale e che utilizzino lavatrici ad acqua con capacità complessiva massima di carico pari a 20 kg, dato che, note le schede tecniche delle macchine, era di facile incontestabile applicazione.

Il nuovo criterio appare di difficile applicabilità, soprattutto nel caos delle lavanderie self-service (negli ultimi anni di notevole diffusione), sia per il Gestore del Servizio Idrico Integrato che deve valutarlo (sia in sede di rilascio di parere preventivo sia, a lavanderia avviata, in sede di verifica dello scarico effettivo), sia per il richiedente l'allacciamento e/o lo scarico in pubblica fognatura, che deve fornire la prova del rispetto dello stesso.

La società SISP sinora, dovendo comunque applicare la nuova definizione, al fine di effettuare una valutazione il più possibile oggettiva, ha calcolato i kg di bucato lavati riferendosi a dati certi a disposizione per questa tipologia di attività, quali il consumo reale di acqua (stimato dall'utente stesso se in fase di rilascio di parere preventivo per l'allacciamento, oppure misurato dal contatore, ad attività avviata), la capacità in kg di bucato lavabili e il consumo idrico per ciclo di lavaggio delle macchine installate (forniti dalle schede tecniche delle macchine stesse): da questi dati si può ricavare una stima (non univocamente determinabile) dei numeri di lavaggi eseguiti dalle varie macchine per produrre lo scarico di refluò noto, e quindi poi a ritroso calcolare i kg di bucato lavati, moltiplicando suddetti numeri di lavaggi per la capacità di bucato delle macchine. Suddetto conteggio però risente, appunto, di naturali e contestabili (e di fatto sempre contestate) incertezze, dovute al fatto che il volume del refluò scaricato può essere ottenuto da diverse combinazioni dei numeri di lavaggi eseguiti dalle varie macchine, per cui i conseguenti kg di bucato non sono determinabili in modo certo ed inequivocabile.

A questo si aggiunge inoltre l'obiezione spesso sollevata dai gestori delle lavanderie, soprattutto self-service, che contestano l'ipotesi di funzionamento a pieno carico delle macchine, assunta dalla SISP con la finalità cautelativa. Risulta infatti impossibile assumere una percentuale fissa verosimile (e verificabile) del riempimento delle lavatrici, considerata la forte variabilità di impiego delle stesse che nelle lavanderie self service i vari utenti possono fare. Gli esempi più comuni esposti dai gestori delle lavanderie per contestare suddetta assunzione di funzionamento a pieno carico sono i piumoni/trapunte che, pur voluminosi e richiedenti lavatrici di grosse dimensioni, hanno pesi specifici ridotti.

E' inoltre difficilmente attuabile, se non impossibile, sia da parte di SISP che dei gestori delle lavanderie, una verifica concreta dei kg di bucato trattati quotidianamente, perché sarebbe necessario pesare (eventualmente addirittura in contraddittorio) il bucato di ogni singolo avventore della lavanderia, con

notevole dispendio di risorse per un dato comunque non estendibile ad ogni giornata lavorativa dell'attività in questione, vista la variabilità del servizio.

Considerando quindi:

- l'incertezza nel determinare in modo univoco il numero di cicli di lavaggio delle lavatrici;
- la ragionevolezza della contestazione sollevata dai gestori delle lavanderie sul funzionamento a pieno carico delle lavatrici, ma la contemporanea impossibilità di assumere un'arbitraria (e comunque sempre contestabile) percentuale di riduzione del carico stesso;
- l'impossibilità operativa di pesare il bucato di tutti i clienti delle lavanderie;

si chiede:

1. di integrare e/o modificare la definizione di assimilabilità per le lavanderie in modo da ricondursi a un criterio oggettivo, come ad esempio quello in vigore prima della modifica introdotta con DGR 842/2012), eventualmente anche rivedendo la capacità complessiva delle macchine installate a cui riferirsi;
2. in subordine, in mancanza di quanto sopra, di indicare concrete e precise modalità di applicazione del criterio in parola ed in particolare univoche metodologie di calcolo dei kg di bucato che permettano una chiara ed oggettiva valutazione del rispetto della definizione di assimilabilità attualmente in essere.

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. n. 398232 del 23/9/2013

Risposta Regione Veneto:

A seguito di richiesta pervenuta da un Ente gestore, si ritiene utile formulare alcune considerazioni in merito all'assimilabilità alle acque reflue domestiche per gli scarichi provenienti da lavanderie con impiego di lavatrici ad acqua, analoghe a quelle di uso domestico, e che trattano quantitativi di biancheria non superiori ai 100 kg al giorno.

Va evidenziato che tale limite, stabilito nel Piano di Tutela delle Acque, art. 34, comma 1, lettera e.1, punto 10, deriva dall'identica disposizione del DPR n. 227 del 19 ottobre 2011, tabella 2.

L'esperienza maturata da parte dei gestori del Servizio Idrico Integrato nell'applicazione della norma di Piano ha evidenziato tuttavia un'oggettiva difficoltà nel controllare la quantità di biancheria effettivamente trattata.

Pertanto per consentire una piena e omogenea applicazione nel territorio regionale della norma appare opportuno fornire indicazioni correlando la quantità di biancheria trattata con il consumo d'acqua che risulta controllabile e misurabile dai gestori stessi.

Da un'indagine effettuata da questa struttura si evidenzia che le migliori lavatrici destinate all'uso domestico hanno un consumo dell'ordine di 10 litri di acqua per ogni kg di biancheria: ciò significa che con 1 m³ d'acqua al giorno, supponendo che le lavatrici siano utilizzate a pieno carico, è possibile lavare circa 100 kg di biancheria.

In via cautelativa si deve quindi ordinariamente supporre un utilizzo a pieno carico delle lavatrici, considerando come valore di punta i 100 kg/giorno pari, per quanto sopra espresso, ad un consumo d'acqua di 1 m³/giorno.

Al fine di tener conto dei momenti di utilizzo delle lavatrici non costantemente a pieno carico, si ritiene di individuare un coefficiente pari a 1,5 (per comprendere, ad esempio, lavaggi di capi voluminosi ma di peso specifico limitato), arrivando così a considerare come soglia di "attenzione" il valore di 1.5 m³/giorno di consumo idrico.

Oltre questa soglia, a parere dello scrivente, è da ritenersi superato il valore limite dei 100 kg di biancheria e le acque reflue provenienti dalla lavanderia sono da considerare equiparate ai reflui industriali.

Tali indicazioni possono essere, nel caso, anche meglio esplicitate nei regolamenti di fognatura, a beneficio di una più ampia informazione agli utenti.

OGGETTO: Art. 34 PTA - Odontotecnici e assimilabilità

Richiedente: Confartigianato e Comune di Paese (TV)

Mezzo richiesta: email del Comune di Paese e richiesta a mano di Confartigianato

Data: email Comune di Paese del 1/8/12. Richiesta Confartigianato a mano,

depositata in Regione per le vie brevi.

Richiesta (Comune di Paese):

1. le acque reflue provenienti da un laboratorio odontoiatrico sono automaticamente assimilabili alle domestiche ai sensi dell'art. 34, lettera e1) punto 6 e quindi considerando l'attività ricadente nella categoria "studi e ambulatori medici", oppure l'assimilabilità va dimostrata mediante analisi del refluo ai sensi del punto e3)?
2. nel caso in cui si rendessero necessarie le analisi, considerato che lo scarico in questione non avverrà in pubblica fognatura, ma recapiterà nel suolo mediante sub-irrigazione, è confermato che i limiti da rispettare per gli inquinanti diversi da quelli in tabella sono i limiti per lo scarico su suolo? Il dubbio sorge perché non è esplicitato nell'articolo quali siano i limiti per gli scarichi non recapitanti in fognatura e considerato che gli scarichi autorizzati ai sensi dell'art. 21 non sono soggetti a limiti per lo scarico.

Richiesta (Confartigianato):

Si chiede di aggiornare la lista delle attività i cui reflui sono assimilati a quelli domestici includendo l'attività di odontotecnico. Si tratta infatti di attività dove non sono presenti laboratori di ricerca o di analisi e non producono rifiuti sanitari.

Mezzo risposta: email e lettera

Data risposta: email del 7/8/2012; lettera prot. 444490 del 03/10/2012

Risposta Regione Veneto (lettera prot 444490 del 03/10/2012)

al quesito 1 del Comune di Paese e alla richiesta di Confartigianato:

In relazione alle richieste pervenute per le vie brevi sull'argomento in oggetto ed alle riunioni tenutesi tra gli scriventi uffici e la Confartigianato, nonché in base ad un confronto con la disciplina vigente in altre Regioni, si ritiene di considerare il tema dell'assimilabilità alle acque reflue domestiche degli studi odontotecnici nel seguente modo.

Le acque reflue provenienti da uno studio odontotecnico sono da ritenersi assimilabili alle acque reflue domestiche in quanto tale attività è riconducibile a quelle di cui al punto 6 della lettera e.1 del comma 1 dell'art. 34 del Piano di tutela delle Acque (...studi professionali, compresi gli studi e ambulatori medici...). Si rammenta la necessità che i rifiuti prodotti, in base alla loro tipologia, vengano smaltiti in conformità alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti.

Risposta Regione Veneto (email del 7/8/2012)

al quesito 2 del Comune di Paese (nel caso siano necessarie le analisi; vale in generale ma non vale per gli odontotecnici):

Come si può evincere dal secondo capoverso successivo alla tabella del punto e.3, qualora un insediamento scarichi in acque superficiali o sul suolo, eventuali inquinanti diversi da quelli esplicitati nella soprastante tabella devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 1 allegato B, colonna scarico in acque superficiali, nel caso di scarico in acque superficiali, o entro i limiti previsti dalla tabella 2 allegato C, integrati dalle disposizioni previste all'articolo 30 comma 7 delle norme tecniche del Piano di Tutela Acque, nel caso di scarico sul suolo.

OGGETTO: Art. 34 PTA - autorizzazione per gli scarichi assimilabili ai domestici

Richiedente: Azienda Gardesana Servizi

Mezzo richiesta: email

Data: email del 27/9/12

Richiesta:

Si fa presente che nella mail del 10/09/2012 la Regione afferma che l'autorizzazione per gli scarichi assimilabili ha durata 4 anni.

Si concorda sulla possibilità di agire all'interno della propria AATO realizzando regolamenti ad hoc anche per la gestione degli scarichi assimilabili, specialmente per cantine e aziende che, nella realtà dello scrivente Gestore, vanno controllate e monitorate.

Infatti in collaborazione con l'AATO Veronese stiamo valutando la possibilità di fare delle integrazioni al regolamento, andando ad introdurre un contratto per gli scarichi assimilabili ritenuti "critici" specificando le prescrizioni del caso. Si chiede, in virtù di questo, se è possibile non accettare in fognatura gli scarichi assimilabili critici in base alla situazione della rete e dell'impianto di depurazione ed inserire nel contratto la possibilità di far interrompere lo scarico in caso di necessità da parte del gestore.

Lascia un po' perplessi la definizione di assimilabilità in quanto si riferisce a caratteristiche qualitative simili a quelle domestiche; può essere che uno scarico domestico abbia un COD di 5.000 mg/l come, ad esempio, può essere registrato da una cantina?

Le interpretazioni del D.Lgs. 152/2006 sono diverse e non è chiaro quale sia quella più corretta; in merito si riporta il link di una sentenza:

<http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3996>

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 01/10/2012

L'affermazione fatta nella mail del 10/09/12 ("l'autorizzazione per gli scarichi assimilabili ha durata 4 anni") vale per gli scarichi NON in fognatura, bensì per scarichi su corpo idrico superficiale o sul suolo, come si deduce dalla mail inviata il 10/9/12 (risposta 1).

Si conferma ovviamente la possibilità di agire all'interno della propria AATO realizzando regolamenti ad hoc anche per la gestione degli scarichi assimilabili, specialmente per aziende particolarmente problematiche (come ad es. le cantine), come specificato nella medesima risposta inviata il 10/9/12 (risposte 3, 4 e 6). Di conseguenza, come da voi proposto, e come deducibile dalle risposte 3, 4 e 6 sopracitate (che fanno riferimento all'art. 124 c. 4 del 152/2006), è possibile non accettare in fognatura gli scarichi assimilabili critici in base alla situazione della rete e dell'impianto di depurazione ed inserire nel contratto la possibilità di far interrompere lo scarico in caso di necessità da parte del gestore.

Relativamente alla sentenza citata nella richiesta, la nostra Regione si è comportata in maniera diversa dalla Liguria (ossia ha formulato norme più restrittive rispetto a quest'ultima), non permettendo un generalizzato rinnovo tacito. In Veneto sono infatti esclusi dal rinnovo tacito, come specificato all'inizio, gli scarichi assimilabili non recapitanti in fognatura; per gli assimilabili recapitanti in fognatura valgono comunque le clausole specificate nelle predette risposte 3, 4 e 6 della mail del 10/9. Il rinnovo tacito, in Veneto, viene ammesso solo per le acque reflue "domestiche" vere e proprie.

OGGETTO: Art. 34 PTA –Assimilabilità alle acque reflue domestiche
Richiedente: Acque Veronesi, Acque del Chiampo, Azienda Gardesana Servizi, Alto Trevigiano Servizi, Acque Vicentine, Acegas-APS, Alto Vicentino Servizi, Centro Veneto Servizi ed Etra

Mezzo richiesta: email

Data: email del 31/8/2012

Richiesta:

Da un po' di tempo alcune Società di Gestione del Servizio Idrico Integrato, che operano sul territorio della Provincia di Verona, Vicenza e Treviso e più precisamente: Acque Veronesi, Acque del Chiampo, Azienda Gardesana Servizi, Alto Trevigiano Servizi, Acque Vicentine, Acegas-APS, Alto Vicentino Servizi, Centro Veneto Servizi ed Etra, hanno iniziato un percorso di collaborazione al fine di uniformare, nel rispetto delle proprie peculiarità, alcune attività. In particolare l'attenzione è stata focalizzata sugli scarichi produttivi ed assimilabili.

Relativamente alle modifiche apportate al Piano di Tutela delle Acque con DGR n. 842 del 15/05/2012, sono emersi alcuni dubbi interpretativi in particolare per quanto riguarda gli scarichi "assimilabili". Pertanto si chiede un parere in merito ai quesiti sottoposti.

1. fatto salvo quanto precisato nelle “linee guida applicative delle norme tecniche di attuazione del PTA” (nel capitolo dedicato agli obblighi di collettamento, art. 20, com. 14 del PTA) in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dall’art. 124 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che prevede: “gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ...”
è possibile ritenere che per le acque reflue assimilabili alle domestiche, di cui all’art 34 della DGR n. 842 del 15/05/2012, non debba essere emesso alcun atto autorizzativo ma solo un consenso/nulla osta del Gestore del Servizio Idrico Integrato, senza alcuna scadenza, come invece previsto per gli scarichi industriali?
2. Nel caso in cui, lo scarico ritenuto assimilabile sia da autorizzare, come ci si deve regolare? Ci sono dei valori limite da rispettare per lo scarico vedi tab. 3 e 5 - all. 5 parte 3° della 152/06?
3. Nel caso in cui non ci fossero limiti, come ci si deve regolare se ad un controllo (analisi del refluo) questo risulta essere oltre i limiti tabellari alla luce di quanto previsto dall’art. 101 comma 1 del d.lgs. 152/06? E se ad essere oltre i limiti sono le sostanze non derogabili (pericolose)?
4. Se una cantina scarica meno di 4.000 m³ all’anno e quindi rientra nella tipologia di scarico assimilabile per definizione, ma nell’effettuazione di un controllo risulta avere ad esempio un COD superiore a 10.000 mg/l, (già riscontrato in alcuni casi) è lecito considerarla ancora assimilabile per caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche (art. 101, c. 7.e e art. 34 comma 1.e)?
5. Quali regole deve seguire la fatturazione? Deve essere fatturato come civile indipendentemente da ciò che scarica o è possibile in qualche modo applicare la tariffa ministeriale?
6. E’ possibile effettuare dei controlli o imporre delle analisi ad un assimilato? E’ possibile definire ad esempio, con un contratto fra le parti, dei vincoli legati magari alla concentrazione di alcuni parametri nell’ottica di una salvaguardia della rete e dell’impianto di depurazione finale?
7. L’art. 34 del PTA, acque reflue assimilabili..., prevede delle modifiche sostanziali sulle tipologie delle attività che passano da produttive ad assimilabili e viceversa. In particolare per quanto riguarda le strutture sanitarie, ci si chiede se il passaggio da assimilabile a produttivo deve essere immediato o può essere graduale, è per esempio possibile attendere la scadenza dell’autorizzazione in essere?
8. Nel caso in cui in una struttura sanitaria, sotto i 50 posti letto, o in un albergo, ci sia una lavanderia che tratta più di 100 kg al giorno di biancheria e che serve solo quella struttura, siamo in presenza di 10. Il rispetto dei limiti previsti dalla tabella inserita al comma e.3 dell’art.34 del PTA, da chi deve essere certificato? Dal cliente con una sua apposita dichiarazione o dal Gestore attraverso un’analisi del refluo scarico produttivo o di uno assimilabile? Uno studio odontoiatrico rientra nella fattispecie prevista dall’art. 34 com. 1 e. oppure deve essere considerato un industriale?
9. Nel caso di una lavanderia ad acqua, com’è possibile quantificare la biancheria lavata? E’ sufficiente una autocertificazione da parte del titolare?
10. Il rispetto dei limiti previsti dalla tabella inserita al comma e.3 dell’art.34 del PTA, da chi deve essere certificato? Dal cliente con una sua apposita dichiarazione o dal Gestore attraverso un’analisi del refluo scaricato? Inoltre la tabella 1 dell’all. A al DPR 227/2011 indica criteri di assimilazione diversi rispetto a quelli indicati al comma e.3 sopracitato. Come si deve comportare il Gestore?
11. A fronte dell’attivazione di uno sfioratore di piena lungo la rete, in presenza ad esempio di cantine assimilabili e produttive, se il refluo è fuori dai limiti come ci si deve regolare? Se è implicito che al produttivo si deve interrompere lo scarico, come ci si deve comportare con l’assimilabile? In caso di campionamento da parte di ARPAV, se lo sfioro è oltre i limiti previsti di chi è la responsabilità?

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 10/09/2012

Risposta Regione Veneto:

In riscontro alle Vostre richieste (email del 31/8/12), si risponde come segue:

1. E’ possibile ritenere che per lo scarico in fognatura di acque reflue assimilabili alle domestiche, di cui all’art 34 della deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15/05/2012, non debba essere emesso alcun atto autorizzativo ma solo un consenso/nulla osta del Gestore del Servizio Idrico Integrato, senza alcuna scadenza. Ciò sulla base, oltre che dell’art. 124 comma 4 del D.Lgs 152/2006, anche dell’art. 101, comma 7, del D.Lgs 152/2006, il cui elenco di acque reflue

assimilabili alle domestiche è valido “ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni”. Risposta analoga era stata data anche al Comune di Ponte nelle Alpi - Marta Tibaldo (richiesta via email del 19/4/2010 e risposta via email nella stessa data). Restano ferme le disposizioni di cui al punto e.3 del comma 1 dell'art. 34. Si veda anche il combinato disposto tra l'art. 34 comma 8 e l'art. 21 comma 6. L'art. 34 comma 8 dice: “Non si applicano al presente articolo le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 21; il c. 6 art. 21, tratta sì di autorizzazioni e di tacito assenso, ma si riferisce a scarichi NON recapitanti in pubblica fognatura. Quindi se lo scarico è in fognatura non occorre una vera e propria autorizzazione. (Diverso è il caso in cui le acque reflue assimilabili scarichino in acque superficiali o sul suolo: in questo caso l'autorizzazione ci vuole, e non è nemmeno tacitamente rinnovabile.)

2. Vista la risposta alla domanda 1 (non occorre autorizzazione), la risposta alla domanda 2 non è più pertinente, quindi non ci sono valori limite da rispettare, sempre se si intende che lo scarico delle acque reflue assimilate avvenga in fognatura.
3. Anche se non ci sono limiti di legge, come detto sopra per lo scarico di acque reflue assimilabili in fognatura, l'AATO ha facoltà di stabilire nel regolamento di fognatura eventuali specifici limiti in portata e/o in concentrazione, per attività assimilabili ritenute più a rischio al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e di assicurare il rispetto dei limiti allo scarico. Inoltre, se le acque reflue sono state designate come assimilabili in base al punto e.3 del comma 1 dell'art. 34 (rispetto della tabella), se durante un controllo venissero riscontrati superamenti dei limiti di detta tabella, occorre rivedere la “designazione” delle acque reflue come assimilabili.
4. Le cantine come quella citata vengono di norma inquadrate come assimilabili “tout court” a motivo del parametro operativo soglia indicato (acque reflue < 4000 m³/anno) in base all'art. 34, comma 1, lettera e.1 del PTA. Tuttavia, sulla base dell'art. 124 comma 4 del D.Lgs 152/2006, l'AATO ha facoltà di stabilire nel regolamento di fognatura alcuni vincoli, come ad esempio la richiesta di un pretrattamento o anche specifici limiti in portata e/o in concentrazione, per attività assimilabili ritenute più a rischio al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e di assicurare il rispetto dei limiti allo scarico.
5. A parere dello scrivente, se il refluo è assimilabile, per la tariffazione va stipulato un contratto ad hoc, anche senza l'utilizzo del metodo normalizzato. Si consiglia di formulare nel merito apposito quesito scritto alla Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.), competente per la materia.
6. A parere dello scrivente, come già specificato ai punti 3 e 4, è possibile effettuare dei controlli o imporre delle analisi ad un assimilato. E' possibile definire ad esempio, con un contratto fra le parti, dei vincoli legati magari alla concentrazione di alcuni parametri nell'ottica di una salvaguardia della rete e dell'impianto di depurazione finale. Ciò in forza del comma 4 dell'art. 124 del D.Lgs 152/06: “gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato...”. Se l'osservanza dei regolamenti va rispettata per le acque reflue domestiche, a maggior ragione per le assimilate, che possono essere più “a rischio” per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione.
7. Il passaggio da assimilabile a produttivo può avvenire tenendo conto dei tempi amministrativi di aggiornamento dell'autorizzazione.
8. Il rispetto dei limiti previsti alla tabella di cui al punto e.3, a parere dello scrivente, deve essere dimostrato dal cliente attraverso un'analisi eseguita da un laboratorio accreditato. Uno studio odontoiatrico, essendo uno studio medico, rientra al punto 6 della lett. e.1 del comma 1 dell'art. 34.
9. La biancheria lavata può essere quantificata, ad esempio, con metodi indiretti come ad esempio la quantità d'acqua utilizzata per ogni ciclo di lavaggio.
10. a) vedasi la risposta al punto 8, prima parte. b) i criteri di assimilazione del PTA (DGR 842/2012) sono stati studiati in modo tale da essere coerenti, nella sostanza, con il DPR 227/2011; eventuali piccole differenze nella forma sono state volute proprio per migliorare la comprensione del testo. In ogni caso, come regola generale, prevale la norma più restrittiva, sia essa quella regionale o quella nazionale.
11. Per gli sfioratori non sono previsti limiti di emissione, ma solo rapporti di diluizione tra portata di punta in tempo di pioggia e portata media in tempo secco (art. 33 comma 1 del PTA). Nel caso di scarichi assimilabili, come detto ai punti 3 e 4, l'AATO ha facoltà di stabilire nel regolamento di fognatura alcuni vincoli, come la richiesta di un pretrattamento o anche specifici limiti in portata e/o in concentrazione, per attività assimilabili ritenute più a rischio per il funzionamento dell'impianto di

depurazione. Il Gestore ha la facoltà di verificare l'osservanza di tali vincoli, anche nel caso di presenza di uno sfioratore nella rete.

OGGETTO: Art. 34 PTA –Assimilabilità, con riferimento alle strutture ospedaliere
Richiedente: BIM GSP Belluno
Mezzo richiesta: lettera raccomandata
Data: lettera prot. 30039 del 25/7/2012

Richiesta:

1. In riferimento a quanto stabilito al comma 1, lettera e.1, numero 8, ed al comma 8, gli ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto superiore a 50 devono essere considerate utenze con scarico industriale e quindi soggette alla specifica disciplina, ivi compresa quella relativa all'autorizzazione allo scarico? (n.d.r.: questione superata dalla DGR n. 691/2014 che ha eliminato la soglia dei 50 posti letto. Vedere anche nella relativa risposta).
2. Per tali strutture è applicabile l'art. 34, comma 1, lettera e.3?
3. Se la risposta alla prima domanda dovesse essere positiva, come dovranno essere trattati i casi indicati al comma 7 dell'art. 34, qualora lo scarico, anziché in corpo idrico superficiale o sul suolo, venisse effettuato in fognatura?
4. La disciplina di cui all'art. 59, ultimo comma, della Legge Regionale n. 33 del 1985 si applica a tutti gli ospedali e case di cura, ove vengono impiegati virus e batteri, indipendentemente dal numero dei posti letto?

Si evidenzia che tali richieste hanno carattere di urgenza, posto che molte strutture ospedaliere di dimensioni maggiori rispetto a quelle indicate all'art. 34, comma 1, lettera e.1, numero 8, hanno chiesto di rimuovere o bypassare i propri impianti provati di trattamento posti prima dell'emissione delle acque reflue in fognatura.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. n. 397130 del 4/9/2012 (modificata da DGR n. 691/2014)

Risposta Regione Veneto:

In riscontro alla Vostra prot. n. 30039 del 25/7/2012, si risponde quanto segue.

1 e 2. La domanda del richiedente è superata dalla DGR n. 691/2014. Pertanto alla luce di tale DGR 691, si chiarisce che: per laboratori scientifici di analisi e ricerca, anche quelli a carattere didattico, compresi in strutture ospedaliere, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative, è possibile verificare, ai fini di sancire l'assimilabilità o meno alle acque reflue domestiche, il rispetto di quanto stabilito alla lettera e.3 del comma 1. Qualora non venga rispettato nemmeno questo requisito, tali strutture devono essere considerate utenze con scarico industriale ai sensi del comma 8 dell'art. 34, e soggette quindi al relativo regime autorizzatorio.

3. Fermo restando quanto precisato nella soprastante risposta ai punti 1 e 2, in riferimento al comma 7 dell'art. 34 ed a quanto disposto dalla DGR n. 80/2011, qualora lo scarico di una struttura sanitaria recapiti in fognatura, i limiti da rispettare sono quelli relativi allo scarico in fognatura di acque reflue industriali. Lo scarico in fognatura è soggetto all'autorizzazione qualora esso non sia assimilabile alle acque reflue domestiche, in base ai criteri visti in precedenza. I limiti di cui alla colonna C della tabella 1 allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, invece, si riferiscono esplicitamente a scarichi in acque superficiali.

4. Si conferma che l'art. 59, ultimo comma, della Legge Regionale n. 33/1985 si applica a tutti gli ospedali, case di cura e istituti scientifici ove vengano impiegati virus e batteri, indipendentemente dal numero di posti letto. Si fa presente tra l'altro che anche le disposizioni del comma 7 dell'art. 34 del PTA devono essere rispettate a prescindere dal numero dei posti letto.

OGGETTO: Art. 34 PTA – Assimilabilità, con riferimento alle strutture ospedaliere
Richiedente: Centro Veneto Servizi
Mezzo richiesta: email
Data: email del 7/11/11

Richiesta:

Si invia una richiesta chiarimenti sui seguenti punti del PTA e della DGR 80/2011 Linee guida applicative:

PTA Norme Tecniche, Art.34, comma 7 – “acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche” , in questo punto vengono considerati assimilabili gli scarichi da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca, che hanno recapito diverso dalla fognatura e, oltre al sistema di trattamento che consente il rispetto dei limiti, viene prescritto un sistema di disinfezione e valgono i divieti dell’art.23 comma 3, cioè il divieto di utilizzo di disinfettanti a base di cloro e ipoclorito. Questo divieto vale anche se lo scarico, anziché in acque superficiali, recapita nella pubblica fognatura? (Nel caso in esame l’impianto di depurazione pubblico finale scarica in Laguna).

Allegato alla Dgr n.80, chiarimento allo stesso Art. 34 comma 7 del PTA: dal chiarimento si evince che il trattamento di disinfezione deve essere applicato agli scarichi provenienti da tutta la struttura ospedaliera, di cura o ricerca scientifica medica, e non solo dai reparti di chirurgia e malattie infettive. Dopo avere chiarito che il comma 7 fa riferimento ai soli scarichi che non recapitano in fognatura, imponendo il rispetto dei limiti della col. C tab.1 All. A, con l’affermazione che il PTA non preclude la possibilità che questi, invece, recapitino in pubblica fognatura, si intende che gli scarichi devono essere sottoposti anche ad un trattamento di depurazione prima dalla disinfezione e scarico in fognatura? Se sì, che tipologia di trattamento?

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 10/11/11

Risposta Regione Veneto:

per quanto riguarda la prima domanda, non è espressamente prescritto il divieto dell’uso del cloro se lo scarico di un’attività ospedaliera, anziché in acque superficiali, recapita nella pubblica fognatura. In questo caso, infatti, l’uso di disinfettanti a base di cloro e ipoclorito sarebbe quindi possibile, ferme restando comunque le prescrizioni del Gestore della rete fognaria, che può eventualmente prescrivere il divieto d’uso, se ritiene, per gli scarichi afferenti alla rete fognaria. Il divieto di cui agli art. 22 comma 11 e 23 comma 3 vale per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e per gli scarichi delle attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca (art. 34 c. 7) che hanno recapito diverso dalla fognatura. L’“estensione” fatta nelle Linee Guida (DGR 80/2011) per le attività ospedaliere recapitanti in fognatura riguarda sì la necessità della disinfezione, ma nulla dice circa il divieto di uso del cloro e derivati quali agenti disinfettanti (tenendo presente quanto detto sopra circa la facoltà del Gestore di prescrivere il divieto).

Per quanto riguarda la seconda domanda, nel caso di scarico in fognatura la Regione non prescrive obbligatoriamente un trattamento prima della disinfezione (pertanto non ne specifica nemmeno la tipologia), ma in ogni caso lo scarico in fognatura di una struttura ospedaliera deve rispettare le prescrizioni del Gestore della rete fognaria, che può prescrivere un pretrattamento del refluo da disinfettare, prima della disinfezione stessa e della successiva immissione in fognatura.

OGGETTO: Art. 34 PTA - acque reflue domestiche e assimilabili: limiti emissione, lett. e.3
Richiedente: SISIP S.r.l. Servizi Idrici Sinistra Piave
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 13231 del 17/10/2011

Richiesta:

- 1) Si chiede conferma del range di tolleranza del pH in tabella di cui alla lettera e.3) del comma 1 dell’art. 34, range particolarmente restrittivo.
- 2) Riguardo agli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche, tenendo conto della voce “Generalità” nelle Linee Guida relative all’art. 34, si chiede quali siano i limiti di emissione imposti

per gli inquinanti diversi da quelli esplicitati nella Tabella di cui alla lettera e.3) del c. 1 art. 34 qualora lo scarico si in pubblica fognatura, essendo esplicitati in tabella solo i limiti nei casi di scarico in acque superficiali e al suolo.

- 3) Qualora, ad esempio in corrispondenza di uno scarico anomalo, sia necessario eseguire controlli allo scarico di utenze prettamente domestiche (civili), ossia non assimilabili ma domestiche vere e proprie), si chiede se dovrà essere verificata la corrispondenza ai limiti previsti dalla tabella 3 (scarico in rete fognaria) dell'allegato 5, parte III del 152/06 o a quelli della tabella di cui alla lettera e.3) del comma 1 dell'art. 34.

Mezzo risposta: lettera + DGR

Data risposta: lettera prot. 495271 del 25/10/2011 + DGR 842 del 15/5/2012

Risposta Regione Veneto:

Alcune delle risposte alla questione sono state risolte inserendole nella DGR 842/2012 che approva il testo modificato e integrato delle Norme Tecniche.

Si riporta il testo della risposta (prot. 495271 del 25/10/2011):

1. Si precisa innanzitutto che il range di pH (7,5 – 8,5) presente nella tabella al punto e.3 del comma 1 dell'art. 34 del Piano di Tutela delle Acque (PTA) non è una novità del PTA, ma è stato ripreso dalle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) del 1989. Si può concordare, peraltro, con la Vostra osservazione, secondo la quale il range di pH riportato all'art. 34 del PTA sarebbe eccessivamente restrittivo, soprattutto se confrontato con la normativa nazionale. Si può quindi pensare di avanzare alla Giunta Regionale, in occasione di una prossima modifica al PTA, la proposta di un aumento del range di pH ammissibile per l'art. 34 in modo tale da farlo coincidere con quello stabilito dal D.Lgs 152/2006, parte III, allegato 5, tabella 3, ossia 5,5 – 9,5.
2. Affinché le acque reflue siano da considerarsi assimilabili alle acque reflue domestiche, i limiti da rispettare per gli inquinanti diversi da quelli esplicitati nella Tabella al punto e.3 del comma 1 dell'art. 34 del PTA qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, sono gli stessi specificati nella frase finale della tabella al punto e.3 del comma 1, ossia quelli relativi agli scarichi in acque superficiali o sul suolo a seconda dei casi. Qualora, per acque reflue recapitanti in fognatura, tali inquinanti superino i limiti per gli scarichi in acque superficiali o sul suolo e rispettino la tabella 1 allegato B del PTA, colonna scarico in rete fognaria, non si è in presenza di acque reflue assimilabili alle domestiche, bensì di acque reflue industriali che scaricano in fognatura.
3. I limiti di cui alla tabella e.3 del comma 1 dell'art. 34 del PTA coincidono quasi tutti con quelli della tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato 5, parte III del D.Lg 152/2006, a meno dei parametri pH (di cui si è già trattato al punto 1) e azoto totale. Per una piena concordanza, per i parametri comuni, tra la tabella al punto e.3 del comma 1 dell'art. 34 del PTA e la tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/2006, si può quindi pensare di avanzare alla Giunta Regionale, in occasione di una prossima modifica al PTA, la proposta di eliminare il parametro azoto totale dalla tabella al punto e.3 del comma 1 dell'art. 34 del PTA, oltre ad aumentare il range di pH nella medesima tabella, come previsto al punto 1 della presente.

OGGETTO: Art. 34 PTA - acque reflue domestiche e assimilabili: limiti emissione, lett. e.3

Richiedente: **SISP S.r.l. Servizi Idrici Sinistra Piave**

Mezzo richiesta: telefonata seguente alla risp. prot. regionale n. 495271 del 25/10/11

Richiesta:

il quesito riguardava il punto 2 della lettera prot. regionale n. 495271 del 25/10/11

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. 521099 del 9/11/2011

Risposta Regione Veneto:

In relazione ai colloqui telefonici intercorsi relativamente al punto 2 della nostra risposta prot. 495271 del 25/10/11 alla Vostra prot. n. 13231 del 17/10/2011, in merito alla valutazione delle condizioni per

l'assimilabilità alle acque reflue domestiche (art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA) si precisa quanto segue.

Qualora un insediamento scarichi in fognatura e qualora l'impianto di trattamento finale sia in grado di trattare anche scarichi industriali, i limiti da rispettare per gli inquinanti diversi da quelli esplicitati nella tabella al punto e.3 del comma 1 dell'art. 34 del PTA sono quelli della tabella 1 dell'allegato B del PTA (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006), colonna "scarico in rete fognaria".

Qualora l'insediamento scarichi in fognatura e qualora l'impianto di trattamento finale non sia in grado di trattare anche scarichi industriali, i limiti da rispettare per gli inquinanti diversi da quelli esplicitati nella tabella al punto e.3 del comma 1 dell'art. 34 del PTA sono i limiti di emissione in acque superficiali di cui alla tabella 1 dell'allegato B del PTA (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006), colonna "scarico in acque superficiali", nel caso in cui l'impianto di trattamento finale scarichi in acque superficiali, oppure i limiti di emissione sul suolo di cui alla tabella 2 allegato C del PTA (tabella 4 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006) nel caso in cui l'impianto di trattamento finale scarichi sul suolo.

Tali precisazioni, per maggiore chiarezza, saranno oggetto di una proposta di modifica all'art. 34 del PTA che gli scriventi uffici avanzeranno alla Giunta Regionale per l'acquisizione del parere dalla 7° commissione consiliare.

OGGETTO: **Art. 34 PTA - acque reflue assimilabili alle domestiche**
 Art. 38 PTA - Scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura
 Art. 39 PTA - Acque meteoriche di dilavamento

Richiedente: **SISP S.r.l. Servizi Idrici Sinistra Piave**
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 9463 del 18/7/2011

Richiesta:

1. Scarichi da assoggettare alla disciplina delle acque reflue domestiche

Tenuto conto di quanto esplicitato alla voce "Generalità" nel punto di dette Linee guida relativo all'art. 34, si chiede se qualora le acque reflue di cui alle lett. a), b), c) d), e1) ed e2) del comma 1 dell'art. 34 del vigente PTA non rispettino allo scarico i limiti di cui alla tabella riportata alla lettera e3) del medesimo articolo, debbano essere assoggettate alla normativa per gli scarichi delle acque reflue industriali o se le stesse, indipendentemente dalla qualità dello scarico e solo per il fatto di provenire dalle attività in elenco, debbano sempre essere considerate "assimilabili" alle acque reflue domestiche.

2. Acque reflue prodotte da imprese dedite ad allevamento di animali

Secondo quanto stabilito all'art. 34 comma 1, punto b) delle NTA del PTA/2009 le acque reflue in questione sono assimilate alle acque reflue domestiche.

Visto che:

- secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 34) delle NTA del PTA/2009, tali scarichi possono essere trattati negli impianti di depurazione "*purché non vi ostino motivi tecnici o gli oneri economici dei gestori siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili e purchè il carico idraulico ed inquinante sia compatibile con la potenzialità e la tipologia dell'impianto di depurazione*";
- le caratteristiche qualitative di suddetta tipologia di effluente generalmente non rispettano i limiti previsti per lo scarico in pubblica fognatura e pertanto tali reflui possono incidere più di una normale utenza civile;
- secondo quanto esplicitato nella DGR n. 80 del 27.01.2011 "*I limiti e le prescrizioni tecniche per il convogliamento degli effluenti di allevamento agli impianti di depurazione di acque reflue urbane sono stabiliti dal gestore dell'impianto...*";

si richiede se, in presenza di una capacità residua dell'impianto ricevente che si prevede si esaurisca con le sole utenze civili che si allacceranno in tempi brevi, in quanto presenti in nuovi strumenti urbanistici già approvati (quali le lottizzazioni) e/o in via di approvazione, sia legittimo per il Gestore del S.I.I. dare priorità all'allacciamento alle utenze civili e successivamente, qualora vi siano ancora margini, a quelle assimilabili al domestico;

3. Richiesta di delucidazioni in merito a quanto previsto all'Art. 34 comma 1. punto c) delle NTA del PTA/2009

Secondo quanto previsto nel citato articolo sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue "prodotte da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e di complementarietà funzionale del ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità".

A tal proposito si chiede quando la lavorazione di materia prima possa ritenersi "proveniente in misura prevalente" ovvero quali sono gli elementi/criteri minimi che consentano di riconoscere detta prevalenza.

4. Scarichi derivanti da attività di cantina "con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità"

A tal proposito si richiede se, valutato il reale carico inquinante del refluo in questione, è lecito considerare le acque reflue provenienti da attività di cantina come scarichi di tipo industriale (come a parere della Scrivente) o se invece, come ipotizzato da alcuni, tali effluenti rientrano comunque nella suddetta casistica prevista all'art. 34, comma 1. punto c) delle NTA del PTA/2009.

Si tenga presente che il refluo tipico derivante da attività di cantina è uno dei più problematici per gli impianti di depurazione biologici civili riceventi, a causa della caratteristica stagionalità e quindi discontinuità dello stesso e soprattutto dell'elevato carico inquinante, concentrato appunto in specifici periodi dell'anno. Tali reflui infatti hanno caratteristiche qualitative che, generalmente, non rispettano i limiti previsti per lo scarico in pubblica fognatura e pertanto possono incidere più di una normale utenza civile. L'elevato carico inquinante può sovraccaricare a tal punto l'impianto da minarne definitivamente il corretto funzionamento.

5. Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura

Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

6. Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. 385471 del 12/8/2011

Risposta Regione Veneto:

1. Le acque reflue di cui alle lettere a), b), c), d), e.1) ed e.2) del comma 1 dell'art. 34 del Piano di Tutela delle Acque (PTA) sono considerate assimilabili alle acque reflue domestiche indipendentemente dalla qualità dello scarico e solo per il fatto di appartenere all'elenco sopracitato.
2. In considerazione delle motivazioni contenute nell'art. 34 comma 3 del PTA e della DGR n. 80 del 27/1/11, dalle quali si deduce la facoltà del Gestore del S.I.I. di stabilire le condizioni per l'allacciamento alla pubblica fognatura e al relativo impianto di depurazione, si ritiene che il Gestore debba dare priorità all'allacciamento alle utenze domestiche, anche se solo approvate o in via di approvazione, e successivamente, qualora vi siano ancora margini, a quelle assimilabili alle domestiche, soprattutto se in

quest'ultimo caso non si tratta di uso umano. Ciò anche in considerazione del fatto che il Servizio Idrico Integrato, in base agli artt. 141 comma 2 e 144 comma 4 del D.Lgs 152/2006, deve innanzitutto soddisfare le esigenze dell'uso civile (umano) delle acque. Va inoltre evidenziato l'obbligo previsto dalla Direttiva della Comunità Europea n. 91/271 e ripreso dalla normativa nazionale e regionale, pena l'avvio di onerose procedure d'infrazione comunitarie, di servire gli agglomerati di taglia superiore ai 2.000 ab. eq. con sistemi di collettamento e trattamento appropriato. La sussistenza della totale copertura di tale servizio viene esclusivamente verificata sulle base delle utenze domestiche mentre per quanto attiene i produttivi (assimilati o meno che siano), questi vengono considerati parte dell'agglomerato solo se allacciati alla pubblica fognatura senza che per gli stessi esista alcun obbligo o vincolo di sorta derivante dalla stessa Direttiva.

3. Si ritiene che la "prevalenza" si verifichi quando la materia prima lavorata che proviene dall'attività di coltivazione dei terreni di cui l'azienda abbia a qualsiasi titolo la disponibilità, supera il 50% del totale della materia prima utilizzata.
4. Relativamente alle cantine vitivinicole, si ritiene che siano assimilate alle domestiche, ad esempio, le acque reflue derivanti dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di lavorazione con esclusione di reflui/residui che possono essere suscettibili di riutilizzo o che rientrano comunque nella gestione dei rifiuti. Si richiama ad esempio la destinabilità al riutilizzo di vinacce o soluzioni concentrate. Si ritiene che possano essere assimilate anche le acque di lavaggio connesse con la preparazione/commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. Resta fermo quanto indicato all'art. 34 comma 1 punto c) del PTA, ossia nell'ambito dell'attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, la materia prima lavorata deve essere proveniente in misura prevalente, nella misura specificata al precedente punto 3, dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. Si rammenta che, affinché lo scarico si possa ritenere assimilabile al domestico, l'attività deve essere a ridotta dimensione economica e i relativi scarichi devono quindi avere caratteristiche assimilabili a quelli delle abitazioni private e di conseguenza un limitato impatto.
5. *Omissis. Vedasi risposte sul relativo tema.*
6. *Omissis. Vedasi risposte sul relativo tema.*

OGGETTO: Artt. 21, 22 e 34 PTA - Durata autorizzazione allo scarico
Richiedente: Comune di Venezia
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 114134 del 13/3/2012

Richiesta:

- 1) All'art. 21 si chiede conferma del fatto che la validità dell'autorizzazione degli scarichi domestici provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura, per un numero di A.E. inferiore a 50, sia di 4 anni rinnovabile tacitamente.
- 2) All'art. 22 si chiede se anche per gli scarichi domestici con un numero di A.E. fra 51 e 2000 sia applicabile il termine di 4 anni con rinnovo espresso (ex D.Lgs 152/06) o se sia applicabile il rinnovo tacito.
- 3) All'art. 34 (acque reflue assimilabili alle domestiche) al c. 8 si esclude il rinnovo tacito per i casi dell'art. 34.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. 136714 del 22/3/12

Risposta Regione Veneto:

- 1) Per i casi di cui all'art. 21 comma 6 del PTA, si conferma la possibilità di rinnovo tacito dell'autorizzazione.
- 2) Per gli scarichi domestici con un numero di A.E. compresi tra 51 e 2000 (art. 22 PTA) è applicabile il termine di 4 anni di validità dell'autorizzazione, con rinnovo espresso della stessa, ex D.Lgs 152/2006.

- 3) Nel caso dell'art. 34 comma 8, si conferma che l'autorizzazione di scarichi assimilabili ai domestici ha validità di 4 anni e non è rinnovabile tacitamente. Ciò in quanto si ritiene necessario mantenere un controllo su tipologie di scarichi che sebbene siano simili ai domestici, sono più soggetti a variazioni che possono andare anche nella direzione dell'aumento del carico e/o del peggioramento della qualità delle acque reflue.

OGGETTO: Art. 24, 25 e 34 PTA - Depuratori, scarichi e limiti allo scarico
Richiedente: Provincia di Treviso
Mezzo richiesta: email
Data: email del 17/11/2011

Richiesta:

Si chiede un confronto sulla normativa riguardante gli scarichi pubblici. I dubbi riguardano l'applicazione delle prescrizioni sulla qualità dello scarico in alcuni casi particolari. In allegato vi è una tabella generale in cui si riassumono i limiti da applicare per soglia e per zona, secondo quanto si è inteso dai punti richiamati in calce alla tabella.

I dubbi essenzialmente riguardano:

- l'applicazione del limite per il fosforo agli scarichi su suolo, poiché, ad avviso della Provincia, andrebbero esclusi, ma non si trova nulla di esplicitamente scritto;
- l'applicazione delle percentuali di abbattimento di BOD, COD, SST per i sistemi <50AE ("isolati"). Secondo l'art. 34 comma 2 risultano esclusi (nota a parte, c'è un errore, riferisce potenzialità $\leq 50AE$). Non risultano esclusi, invece, dai limiti per N e P;
- tale dubbio vale anche per gli impianti in bacino scolante;
- per quanto riguarda gli impianti in Bacino scolante ma anche in agglomerati > 10000 AE, si ritiene che vadano applicati i limiti per azoto e fosforo così come imposti (o non imposti, per gli impianti sotto soglia 100 AE) dalle norme per il Bacino scolante (sia "aree sensibili" che "agglomerati" derivano da norme comunitarie).

Un altro argomento pressante è quello del recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto. Gli uffici Ambiente della Provincia hanno visto la richiesta di parere della Regione al Ministero; pare comunque di evincere la posizione della Regione dall'Allegato A alla DGR n. 1416 del 6/9/2011, l'AIA dell'impianto di depurazione di Treviso, del quale si richiamano alcune parti:

Punto 2: effettua attività di smaltimento rifiuti - operazione D8

Punto 6.2 : i rifiuti prodotti dall'impianto devono essere recuperati o smaltiti

Punto 6.6:

- i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue e il grigliato sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti
- nel caso di smaltimento su suolo agricolo si applica il D. Lgs. 99/92
- i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato

Se ne deduce l'impostazione di una netta separazione tra quello che è il rifiuto in ingresso (che va ad operazione D8 e quindi viene eliminato dal processo) e i rifiuti uscenti, prodotti dall'impianto (conseguenza secondaria dell'attività di smaltimento, vedi art. 183 c. z) che possono essere destinati anche a riutilizzo (R) se hanno le caratteristiche necessarie.

Ci sarebbe bisogno di una conferma della validità di quanto interpretato. In particolare per i limiti, la Provincia deve procedere celermente ad uniformare i decreti.

Mezzo risposta: email

Data risposta: n. 2 email, una del 17/11/11 e una del 23/11/11

Risposta Regione Veneto (prima parte):

Per l'errore sull' "inferiore/inferiore o uguale" a 50 AE, è stata inserita una modifica nella DGR-CR di modifica del PTA. Quindi all'art. 34 c. 2 sarà scritto "inferiore a 50 AE" uniformemente a quanto è riportato all'art. 21. (vedasi la versione modificata e integrata del PTA, approvata con DGR n. 842 del 15/5/12).

Per gli impianti in bacino scolante a rigore si applicano, anche per N e P in aree sensibili, i limiti del DM 30/7/99 (vedi art. 25 comma 5 del PTA). Se però l'impianto è in deroga per questi parametri (gli scriventi

uffici regionali hanno affrontato un caso proprio oggi, per un'altra Provincia in bacino scolante), i limiti del DM 30/7/99 non vengono rispettati in quanto non si applicano. Quindi, anche in base all'art. 2 comma 6, ultima frase, del PTA, occorre garantire almeno che siano soddisfatti i requisiti dal PTA validi per il resto del territorio regionale, ossia il rispetto del 75% di abbattimento dell'azoto totale a livello regionale, requisito che per il momento è soddisfatto. Per il bacino scolante vale inoltre quanto stabilito dalle Linee Guida applicative del Piano (DGR 80/2011), pag. 22, nel relativo capitoletto.

Per quanto riguarda l'AIA dell'impianto di Treviso, è necessario rivolgersi alla struttura competente all'istruttoria dell'AIA.

Risposta Regione Veneto (seconda parte):

Riguardo agli scarichi sul suolo, nonostante la probabile autodepurazione che il suolo può esercitare prima che il refluo possa contaminare la laguna o il mare o la falda, occorre applicare i limiti per il fosforo per le aree sensibili (per l'azoto per ora è raggiunto il 75%) anche per scarichi sul suolo, per impianti che servono agglomerati > 10.000 AE. Se gli impianti in questione si trovano in bacino scolante, si veda quanto scritto qui di seguito.

Effettivamente in caso di deroga ai limiti del bacino scolante (DM 30/7/99), è necessario applicare al bacino scolante i limiti previsti per le altre aree sensibili (P = 1 o 2 mg/L come media annuale), con riferimento alla taglia dell'agglomerato (ossia, se esso è superiore a 10.000 AE).

Tuttavia nel caso di impianti in bacino scolante sotto soglia (100 AE) essi sono compresi tra gli impianti di potenzialità inferiore a 1000 A.E., che in base alle Linee Guida DGR n. 80 (che riprendono la DGR n. 4361 del 30/12/2003), "dovranno rispettare i limiti di colonna A della tabella 1 dell'allegato A delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA". Questi impianti non dovrebbero essere in deroga, in quanto i limiti che devono rispettare non sono particolarmente restrittivi.

In sostanza, per gli impianti in bacino scolante:

- se sono in deroga (e questo dovrebbe succedere solo per impianti > 1000 AE che pertanto devono rispettare i limiti del DM 30/7/99) allora si devono rispettare i limiti per le altre aree sensibili, in quanto, in questo caso (deroga) non è operativo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 25.

- se non sono in deroga (e questo dovrebbe succedere solo per impianti < 1000 AE che pertanto devono rispettare i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato A delle NTA) allora devono rispettare i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato A delle NTA, e non si applicano i limiti per le altre aree sensibili.

Per i sistemi di trattamento individuale < 50 AE non si applicano le percentuali di abbattimento di BOD, COD, SST: si deduce dal comma 2 art. 21 e dal fatto che l'art. 22 riguarda sistemi di trattamento di acque reflue *urbane*.

I limiti di N e P per le aree sensibili si applicano solo per gli agglomerati > 10.000 AE e, all'interno di questi ultimi, indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto. Resta ferma, per l'azoto, la non necessità del rispetto del limite se viene rispettato il 75%, come avviene ora. Per il bacino scolante vale quanto detto sopra.

OGGETTO: Art. vari - Osservazioni a Norme Tecniche di Attuazione del Piano tutela acque
Richiedenti: Provincia di Padova
Provincia di Treviso
Provincia di Venezia
Provincia di Verona
Provincia di Vicenza
(osservazioni concordate fra le diverse Province)

Mezzo richiesta: lettera

Data: Prov. Padova: lettera prot. n. 25952 del 15/2/2010
Prov. Treviso: lettera prot. n. 17548 del 17/2/2010
Prov. Venezia: lettera prot. n. 8354 del 16/2/2010
Prov. Verona: lettera prot. n. 18228 del 18/2/2010
Prov. Vicenza: lettera prot. n. 11621 del 15/2/2010

Richiesta:

Artt. 5, 12, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 37, 39: omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

Art. 34: Il comma 4 prevede una valutazione da parte della Provincia. Si chiede di togliere questo comma, reputando solamente il gestore dell'impianto di depurazione in grado di entrare nel merito della possibilità di accettare o meno in fognatura reflui zootecnici.

OGGETTO: Art. vari - Osservazioni a Norme Tecniche di Attuazione del Piano tutela acque
Richiedente: Provincia di Belluno
Mezzo richiesta: lettera ed email
Data: lettera prot. 7929 del 17/2/2010 - email del 18/2/2010

Artt. 20, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 42: omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

• **Art. 34 comma 3:** i limiti o le prescrizioni tecniche per il convogliamento degli effluenti di allevamento agli impianti di depurazione di acque reflue urbane è stabilito dal gestore nel regolamento di fognatura? Vale solo per gli scarichi diretti o anche per il trattamento degli effluenti trasportati a mezzo autobotte? Diventa un trattamento rifiuti soggetto all'art.110 del 152/2006? E' scontato che gli effluenti di allevamento non soggetti all'utilizzo in agricoltura sono scarichi o rifiuti!

PER TUTTE LE OSSERVAZIONI DELLE PROVINCE SOPRA RIPORTATE:

Mezzo risposta: DGR
Data risposta: DGR n. 80 del 27/1/2011 (Linee guida applicative del Piano di tutela delle acque)
Per alcune questioni: DGR n. 842 del 15/5/2012 (modifiche PTA)

OGGETTO: Art. 34 commi 7 e 8 PTA - Attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca
Richiedente: BIM Gestione Servizi Pubblici
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 12072 del 13/5/2010

Richiesta:

Si chiede se gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca, che recapitano in fognatura pubblica, sono assimilabili alle acque reflue domestiche e se devono mantenere comunque in funzione il proprio impianto di depurazione e sistema di disinfezione, nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente, sulla base di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 34, o se invece sono soggetti al regime autorizzatorio previsto per gli scarichi industriali sulla base di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 34.

Mezzo risposta: DGR ed email
Data risposta: DGR n. 80 del 27/1/2011 (Linee guida applicative del Piano di tutela delle acque)
DGR n. 842 del 15/5/2012 (modifiche PTA)
Email dell' 11/6/2010 (superata)
Lettera prot. 397130 del 4/8/2012 riscontro alla prot. BIM 30039 del 25/7/2012

Risposta Regione Veneto:

DGR 80 del 27/1/2011:

“Scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca

Anche se il comma 7 fa riferimento solo agli scarichi di attività ospedaliera, sanitarie o di ricerca che hanno recapito diverso dalla fognatura (imponendo loro di rispettare i limiti di emissione della colonna C della tabella 1 Allegato A e di essere provvisti di sistema di disinfezione), il PTA non preclude la possibilità che questi, invece, recapitino in fognatura.

Tali scarichi, a prescindere dal loro recapito, continuano naturalmente ad essere disciplinati dall'art. 59 comma 8 della L.R. 33/85 e s.m.i. che impone di sottoporre a trattamento di disinfezione tutti gli scarichi di ospedali, case di cura e istituti scientifici ove vengano impiegati virus e batteri, prima del loro sversamento in qualsiasi corpo recettore o nelle pubbliche fognature.

Relativamente alla tematica del trattamento di disinfezione delle acque reflue dei servizi igienici di un'intera struttura ospedaliera, quindi non solo quelli provenienti dai reparti di chirurgia e di malattie infettive, si deve evidenziare che sia la legge 33/85 che il piano di Tutela delle Acque fanno riferimento a "...insediamenti adibiti a ospedali e case di cura...", cioè a tutto il complesso facente parte di un ospedale o casa di cura, e quindi anche a tutti i relativi servizi. In altre parole è necessario che vengano sottoposti a disinfezione anche gli scarichi provenienti dai servizi igienici delle strutture ospedaliere, di cura o di ricerca scientifica medica, nonché di qualsiasi altro servizio delle medesime strutture, e non solo gli scarichi delle acque reflue provenienti dai reparti di chirurgia e di malattie infettive, in quanto si ritiene che tutti questi scarichi siano potenzialmente contaminabili da agenti patogeni."

DGR n. 842 del 15/5/2012 e DGR n. 691 del 13/5/2014:

art. 34 comma 1: (...) sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: (...)

punto 8: ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative, con esclusione (...) dei laboratori scientifici di analisi e ricerca, anche di quelli a carattere didattico.

Email dell' 11/6/2010: superata dalle lettere e dalle deliberazioni successive citate.

Lettera prot. 397130 del 4/8/2012 (modificata tenendo conto della DGR n. 691 del 13/5/2014):

In riscontro alla Vostra prot. n. 30039 del 25/7/2012, si risponde quanto segue.

1 e 2. Per laboratori scientifici di analisi e ricerca, anche quelli a carattere didattico, compresi in strutture ospedaliere, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative, è possibile verificare, ai fini di sancire l'assimilabilità o meno alle acque reflue domestiche, il rispetto di quanto stabilito alla lettera e.3 del comma 1. Qualora non venga rispettato nemmeno questo requisito, tali strutture devono essere considerate utenze con scarico industriale ai sensi del comma 8 dell'art. 34, e soggette quindi al relativo regime autorizzatorio.

3. Fermo restando quanto precisato nella soprastante risposta ai punti 1 e 2, in riferimento al comma 7 dell'art. 34 ed a quanto disposto dalla DGR n. 80/2011, qualora lo scarico di un struttura sanitaria recapiti in fognatura, i limiti da rispettare sono quelli relativi allo scarico in fognatura di acque reflue industriali. Lo scarico in fognatura è soggetto all'autorizzazione qualora esso non sia assimilabile alle acque reflue domestiche, in base ai criteri visti in precedenza. I limiti di cui alla colonna C della tabella 1 allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, invece, si riferiscono esplicitamente a scarichi in acque superficiali.

4. Si conferma che l'art. 59, ultimo comma, della Legge Regionale n. 33/1985 si applica a tutti gli ospedali, case di cura e istituti scientifici ove vengano impiegati virus e batteri, indipendentemente dal numero di posti letto. Si fa presente tra l'altro che anche le disposizioni del comma 7 dell'art. 34 del PTA devono essere rispettate a prescindere dal numero dei posti letto.

OGGETTO: Art. 34 e/o 35 PTA - Scarico acque provenienti da piscine
Richiedente: Comune di Malo
Mezzo richiesta: email
Data: email del 18/5/2010

Richiesta:

Quali sono i riferimenti normativi in merito allo scarico delle acque provenienti da piscine?

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 21/6/2010 e DGR n. 80 del 27/1/2011 (Linee guida applicative PTA)

Risposta Regione Veneto:

Il riferimento è l'art. 34 ("Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche") delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 107 del 5/11/2009. Se si tratta di piscine termali si applica anche l'art. 35.

OGGETTO: Art. 34 PTA - Assimilabilità alle acque reflue domestiche in azienda agricola
Richiedente: Comune di Ponte nelle Alpi (BL)
Mezzo richiesta: email
Data: email del 19/4/2010

Richiesta:

In riferimento al Piano di Tutela delle Acque – Norme tecniche di attuazione, art. 34 – Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche, si sottopone il seguente caso:

- un'azienda agricola dedita esclusivamente alla coltivazione di mais, patate e foraggicoltura, intende realizzare una piazzola in calcestruzzo delle dimensioni di ml 10x8,15 per il lavaggio dei mezzi agricoli dell'azienda. Intende fornirsi di un impianto di disoleazione costituito da una vasca interrata in calcestruzzo armato resistente agli idrocarburi e resinata internamente. Tale vasca è composta da 5 vani: sedimentazione/disoleazione, disoleazione, vano recupero oli munito di una saracinesca, vano di filtrazione, vano prelievo campioni. Non verranno effettuati lavaggi di cisterne o altro contenenti fertilizzanti e similari.

Il quesito è il seguente:

- si tratta di refluo assimilato al domestico?
- se sì, l'impianto di trattamento proposto è necessario?
- nel momento in cui non fosse necessario ma il soggetto intendesse fornirsene, va autorizzato?
- se dovesse essere soggetto ad autorizzazione, quale ente sarebbe preposto? Comune o Provincia?

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 19/4/2010

Risposta Regione Veneto:

- Si tratta di refluo assimilato al domestico, in base all'art. 34 comma 1, lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle acque.
- Supponendo che si tratti di refluo che viene immesso in corpo idrico superficiale o sul suolo, esso necessita di trattamento prima dell'immissione nel corpo recettore. L'impianto di trattamento proposto è coerente con quanto stabilito all'art. 21, comma 1 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque, che ammette l'uso, nei casi indicati (installazioni o edifici isolati non collettibili alla rete fognaria pubblica e comunque con un numero di A.E. inferiore a 50), di "trattamenti diversi in grado di garantire almeno analoghi risultati" - quale ad esempio quello proposto - da quelli indicati con le lettere a), b), c).
- Sempre supponendo che si tratti di refluo che viene immesso in corpo idrico superficiale o sul suolo, l'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione è il Comune. Nel caso in cui il refluo recapiti in fognatura, vale il comma 4 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06: "gli scarichi di acque reflue domestiche" (e quindi anche di quelle ad esse assimilate) "in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'Ambito."

OGGETTO: Art. 34 PTA – Odontotecnici e assimilabilità
Richiedente: Comune di Paese
Mezzo richiesta: email
Data: email del 24/2/2010

Richiesta:

Si chiede se gli scarichi di un piccolo laboratorio odontotecnico/odontoiatrico, con recapito nel suolo mediante sub-irrigazione, possano rientrare nella casistica delle acque reflue assimilabili alle domestiche e, in tal caso, quali dichiarazioni o analisi debbano presentare i richiedenti. Si chiede, inoltre, se ricorrano le condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 34 delle NTA e debba, quindi, essere prescritto un sistema di disinfezione delle acque reflue ed in questo caso di quale tipologia, considerato che in tale comma si fa riferimento al comma 3, art. 23, relativo agli impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E..

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. 444490 del 03/10/2012 (supera l'email del 24/2/10)

Risposta Regione Veneto:

E' stata data una prima risposta in via informale con email del 24/2/2010; tale risposta tuttavia è stata superata dalla lettera prot. 444490 del 03/10/2012, scritta a seguito sia del nuovo testo del PTA ufficializzato con DGR 842/2012, sia della richiesta, sul medesimo argomento, ripresentata dal Comune di Paese ed anche da Confartigianato. Per la risposta vedasi quindi la lettera prot. 444490 del 03/10/2012, il cui contenuto è riportato in relazione all'analogha richiesta pervenuta nel 2012.

OGGETTO: Art. 34, 37, 39 PTA -Autorizzazione allo scarico su suolo da insediamenti produttivi anche con reflui assimilabili ai domestici.

Richiedente: **Comune di Verona**

Mezzo richiesta: email

Data: email del 9/2/2010

Richiesta:

Si chiede se sia di competenza della Provincia l'autorizzazione di tutti i reflui provenienti da siti produttivi (reflui industriali, prima pioggia, assimilabili ai domestici).

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 9/2/2010

Risposta Regione Veneto:

Gli scarichi di acque reflue provenienti da siti produttivi, costituiti da reflui industriali e acque meteoriche di dilavamento contaminate e acque di prima pioggia (di cui ai commi 1 e 3 art. 39 del Piano di Tutela delle Acque), in corpi idrici superficiali o sul suolo, devono essere autorizzati dalla Provincia. Se invece recapitano in pubblica fognatura, la competenza è dell'AATO/Gestore del S.I.I. (Vedere il comma 9 dell'art. 20 del PTA per ulteriori specificazioni).

Invece, gli scarichi dei servizi igienici annessi agli stabilimenti industriali sono assimilati alle acque reflue domestiche (comma 1, punto e.2 dell'art. 34 del PTA). Le acque reflue assimilate alle domestiche sono altresì disciplinate dal comma 3 dell'art. 21 e dal comma 4 dell'art. 22 del PTA, tenendo conto anche dall'art. 124 comma 4 del D.Lgs 152/06, che tratta delle acque reflue domestiche, e di conseguenza anche di quelle assimilate.